

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 1953

MLXXXVI.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	46316	Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, relativo ai beni italiani in Cirenaica, concluso a Roma, a mezzo scambio di Note, il 7 novembre 1951 (2983)	46326
Disegni di legge (Trasmisstone dal Senato)	46316	PRESIDENTE	46326
Disegni di legge (Discussione):		Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia, la Francia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e gli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 29 novembre 1950 relativo ai brevetti appartenenti ai cittadini tedeschi. (2984)	46326
Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione ai medesimi di notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e successivi da parte della Agenzia nazionale stampa associata (Ansa). (2565)	46319	PRESIDENTE	46326
PRESIDENTE	46319, 46323	Disegno di legge (Discussione):	
CAVALLARI	46319, 46323, 46324	Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi (2264)	46326
AMBROSINI	46321	PRESIDENTE	46326, 46328, 46329, 46331
MELLONI, <i>Relatore</i>	46322	MARENGHI, <i>Relatore</i>	46327, 46330, 46332, 46333, 46334
TUPINI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	46323	FANFANI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	46327, 46331, 46332, 46334, 46335
Indennità di servizio serale e notturno e indennità professionale per il personale civile di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni militari appartenente a determinate categorie. (2660)	46324	GERMANI, <i>Presidente della Commissione</i>	46328, 46329
PRESIDENTE	46324	MICELI	46328, 46329, 46331, 46332, 46333, 46334, 46335
BOSCO LUCARELLI, <i>Relatore</i>	46324, 46325	ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	46335
JANNUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	46324, 46325	Proposte di legge (Annunzio)	46316
Disegno di legge (Approvazione senza discussione):		Proposta di legge (Discussione):	
Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo alle relazioni aeronautiche civili tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, concluso a Parigi il 3 febbraio 1949. (2806)	46325	DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifica all'articolo 141 del codice civile. (1146)	46336
PRESIDENTE	46325	PRESIDENTE	46336, 46346, 46350
		DAL CANTON MARIA PIA	46336
		CAPALOZZA	46339, 46346
		ARATA	46342, 46344
		ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	46343, 46344, 46345, 46348
		SCALFARO	46344
		CONCETTI, <i>Relatore</i>	46345, 46349, 46350

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 1953

	PAG.
Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (<i>Annunzio</i>)	46316
Per il disastro ferroviario di Benevento:	
MORO ALDO	46317
SANSONE	46317
PARENTE	46317
ROBERTI	46318
DI DONATO	46318
DE CARO GERARDO	46318
MALVESTITI, <i>Ministro dei trasporti</i>	46318
PRESIDENTE	46319
Per la composizione di una Commissione speciale:	
PAJETTA GIULIANO	46350, 46351
PRESIDENTE	46350
Per la discussione di una proposta di legge:	
TONENGO	46351
PRESIDENTE	46351
Risposte scritte ad interrogazioni (<i>Annunzio</i>)	46316

La seduta comincia alle 16.

CECCHERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana del 13 febbraio 1953.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo per motivi di famiglia i deputati Greco e Tanasco, per motivi di salute i deputati Angelini, Ferrario e Lizier.

(I congedi sono concessi).

Trasmissione dal Senato di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

« Modifiche alla imposta di registro, relativamente al regime fiscale delle cessioni di credito, dei mutui e degli appalti » (*Approvato da quella V Commissione permanente*) (3198);

« Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura » (*Approvato da quella X Commissione permanente*) (3199).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa parlamentare:

dai deputati Amendola Giorgio, Bottai, Faralli, Ghislandi, Giolitti, Lombardi Riccardo, Novella, Pesenti, Pessi, Pieraccini, Sannicolò e Venegoni:

« Nazionalizzazione delle aziende siderurgiche e meccaniche dell'I. R. I. e del F. I. M. » (3194);

dai deputati Lombardi Riccardo, Sannicolò, Pieraccini, Pessi, Amendola Giorgio, Venegoni, Giolitti, Bottai, Faralli, Novella e Ghislandi:

« Nazionalizzazione dei monopoli elettrici » (3195);

dai deputati Pesenti, Pieraccini, Giolitti, Bottai, Venegoni, Lombardi Riccardo, Amendola Giorgio, Pessi, Faralli e Ghislandi:

« Nazionalizzazione della Società anonima « Montecatini » » (3196);

dai deputati Di Vittorio, Lizzadri, Novella e Santi:

« Fissazione delle retribuzioni minime per i dipendenti dagli enti locali » (3197).

Saranno stampate e distribuite. A norma dell'articolo 133 del regolamento, poichè importano onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Melis, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*diffamazione aggravata a mezzo della stampa*) (Doc. II, n. 491).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza, dai competenti ministeri, risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 1953

Per il disastro ferroviario di Benevento.

MORO ALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. Quale deputato del collegio Bari-Foggia, al cui territorio appartiene la maggior parte delle vittime del recente disastro ferroviario di Benevento, desidero rendermi interprete — e credo di poterlo fare — del sentimento di profondo cordoglio e di commozione della Camera nei confronti delle vittime di questo immane disastro ferroviario, disastro che ha causato 22 morti oltre a numerosi feriti, travolgendo, fra l'altro, alcuni emigranti, i quali si apprestavano a raggiungere il porto d'imbarco.

Mi auguro che il Governo possa rassicurare l'opinione pubblica circa la grave situazione verificatasi e che adoperi tutto quello che è in suo potere per assicurare il controllo degli strumenti e del personale, per realizzare la maggiore possibile sicurezza per la vita dei viaggiatori.

SANSONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE. Anch'io esprimo il cordoglio del mio gruppo e quello mio personale per le vittime del disastro ferroviario di Benevento. All'alba di domenica, un diretto proveniente da Foggia ha deragliato nella stazione di Benevento, provocando 24 morti e molti feriti. È uno dei disastri ferroviari più gravi che si siano verificati in questi ultimi tempi; e la gravità consiste proprio nel modo in cui il disastro stesso si è verificato. La maggior parte delle vittime erano umili lavoratori, buoni cittadini, che si avviavano verso la città o per l'imbarco in cerca di lavoro o per rientrare a casa dopo una settimana di lavoro. Ma a Benevento sono stati ghermiti da un destino crudele.

Al Governo noi chiediamo che ci siano date delle assicurazioni, anzitutto, per conoscere la causale del fatto, che sembra possa ricercarsi nel cattivo funzionamento del freno: ma ciò è affidato all'inchiesta amministrativa ed a quella giudiziaria. E chiediamo principalmente che siano date assicurazioni e disposizioni per la sicurezza dei trasporti. È con vivo dolore — noi che siamo orgogliosi dell'opera di ricostruzione delle ferrovie italiane — che abbiamo dovuto constatare come in questi ultimi mesi due o tre disastri si siano susseguiti: il che determina nell'opinione pubblica e nella gran massa dei viaggiatori un senso profondo di accoramento e di perplessità.

Noi non siamo qui per cercare di innestare su queste bare non dico una speculazione poli-

tica, ma neppure una qualsiasi azione politica: noi siamo qui unicamente a lagrimare con quelle famiglie private dei loro cari e per cercare, con il Governo, di dare sicurezza e tranquillità a tutto il paese.

PARENTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE. Quello che è accaduto all'alba di domenica a Benevento non si presta a commenti. Converrebbe quindi non parlarne; e non lo farei, se non fosse per dare atto alla Camera e al Governo che autorità e popolo di Benevento in questa tragica evenienza hanno mostrato qualche cosa di più che il senso di dovere della solidarietà umana; hanno mostrato un senso di così profonda pietà, di così viva fraternità che chi, come l'onorevole ministro dei trasporti, ha potuto assistervi, si è convinto che in fondo i morti di Benevento non sono stati considerati dal nostro popolo come degli sventurati caduti per caso in una tragica evenienza. Il popolo di Benevento e le autorità tutte li hanno considerati dei fratelli con volto conosciuto da sempre, con l'aspetto di lavoratori, di borghesi, di professionisti, senz'altra distinzione da noi, che quella che nell'ora della sventura ci rende forse più teneri, soprattutto più coscienti dei nostri destini e fa di tutti gli uomini quello che noi vorremmo che fossero.

Io, che mi sono trovato per fortuita circostanza nel primissimo momento sul posto, che ho partecipato come ho potuto all'azione di soccorso ed alla sistemazione delle povere salme, ho visto che prima di me erano giunti sul posto l'arcivescovo ed il clero, altri deputati, il prefetto, le autorità di pubblica sicurezza, i vigili del fuoco, i soldati di stanza a Benevento e tutto il personale della stazione, che in quel momento aveva forse dimenticato l'angoscioso interrogativo delle responsabilità.

Era forse soltanto questo che si doveva dire in questo momento; e tutte le ipotesi, che si vanno facendo sulla stampa, nelle necessità politiche dell'ora mi pare che siano perlomeno non consone alla gravità del disastro e alla pietà che chi ha visto conserva ancora nel cuore.

Non saremo noi evidentemente a volerci inserire nella inchiesta, perchè si veda prima del tempo quali possano essere state le cause. Personalmente sono convinto che ragioni psicologiche e ragioni tecniche sono così aggrovigliate, che non sarà facile discernerele precisamente. Ma vorrei che alle tante disgrazie non si aggiungesse quella, più grande, di col-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 1953

pevoli che con 24 omicidi sulla coscienza cercassero la fuga dalla responsabilità nella pazzia o nel suicidio. Vorrei che non vi fosse nessuna responsabilità, vorrei che soltanto la fatalità, come talvolta avviene nelle cose umane, abbia determinato questo fatto.

E solo questa esortazione rivolgo all'onorevole ministro: si faccia per le povere famiglie colpite tutto quello che è umanamente possibile. E si cerchi — se v'è possibilità da parte del Governo — di evitare altre sciagure, perché 24 morti sono troppi per la nazione, e ancor più per il nostro dolore.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Onorevole ministro, avevo presentato un'interrogazione, insieme con l'onorevole Fiorentino, in merito a questo disastro. Con tale interrogazione intendevo assolvere veramente ad un compito, che avevo assunto in occasione di una visita che ieri ho avuto modo di fare ai feriti. Le è certamente noto che l'aspetto più doloroso di questa sventura è costituito dal fatto, accennato anche dal collega Moro, che la maggior parte dei viaggiatori del disgraziato convoglio erano degli aspiranti alla emigrazione, che si recavano a Napoli appunto per imbarcarsi. Ho parlato con le famiglie di alcuni caduti e con i feriti e ho constatato che costoro hanno avuto stroncata nel disastro ogni possibilità di lavoro futuro. Non so come la loro posizione possa essere considerata: se, per esempio, potrà essere preso in considerazione il fatto che essi, magari in possesso di un regolare contratto, andavano al lavoro.

Comunque, prego il Governo di rendersi conto, oltre che della dolorosa situazione delle famiglie dei caduti, anche di quella dei superstiti e delle loro famiglie, che si trovano in una situazione davvero senza via d'uscita. Ripeto che questo è l'aspetto più toccante della sventura e vale pertanto la pena che il Governo vi dedichi la sua più premurosa attenzione.

DI DONATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI DONATO. Ieri pomeriggio tutto il popolo di Bari ha accompagnato le salme dei propri caduti trasportate da Benevento. È noto che, nella maggioranza, si tratta di lavoratori che avevano preso il treno in dipendenza delle loro occupazioni o della necessità di imbarcarsi per un paese di emigrazione. Ho dunque anch'io il dovere di chiedere al Governo di accertare le cause del terribile disastro e di adottare tutti i provvedimenti che valgono a lenire il danno provocato alle

famiglie dei morti e dei feriti. Sono tutti casi molto pietosi: si tratta di alcuni commercianti che si recavano a Napoli per affari, di una sposa in viaggio di nozze, di un laureando in medicina e di molti altri lavoratori. Tutto il nostro popolo ne è stato profondamente colpito e voglio sperare che il Governo adempia a quello che è un suo preciso dovere.

DE CARO GERARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARO GERARDO. Come deputato del collegio Bari-Foggia, mi associo anch'io alle parole di cordoglio pronunciate dai colleghi, invitando il Governo a procedere con la massima sollecitudine all'accertamento delle cause del disastro. Aggiungo la preghiera che le indagini escano dai criteri rigidi di un accertamento puramente giudiziario o tecnico, per investire problemi più generali, riguardanti lo stato d'animo o la situazione, l'atmosfera di lavoro in cui è avvenuto il disastro; cause che, per essere più generali, non richiedono rimedi meno specifici e più immediati.

E un'altra preghiera rivolgo in questo momento di solenne cordoglio di tutta la nazione intorno alle salme e intorno ai poveri lavoratori feriti: che cioè si vada incontro immediatamente, con la massima sollecitudine, ai bisogni di queste famiglie, che sono rimaste prive dei loro cari, in modo da assicurarle che si provvederà in maniera definitiva e permanente, tenendo conto del fatto che si tratta di una tragica disfunzione dei servizi dello Stato che ha provocato la morte di questi cittadini italiani.

MALVESTITI, *Ministro dei trasporti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVESTITI, *Ministro dei trasporti*. Ringrazio gli onorevoli colleghi, che sono or ora intervenuti, dell'alto senso di responsabilità e delle nobili espressioni con cui hanno voluto ricordare qui il luttuoso incidente di Benevento. Anche occhi che, come i miei, non hanno potuto trattenere le lacrime davanti a tanto disastro; e voglio dire qui la mia profonda commozione anche per quello che Benevento ha fatto, per la dignità del lutto di Benevento, per questo accorrere fraterno, per questo donare con volto amico, per la commozione unanime che ha pervaso tutta la città.

Il sindaco si è prodigato e tutte le autorità civili e religiose hanno fatto il possibile e l'impossibile per accorrere sul luogo del disastro e per portare tutti i possibili conforti morali e

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 1953

materiali. Ho veramente visto in quella gente, una gente nobilissima, di antica stirpe, usa veramente a conoscere la vita e a sapere la morte e a comportarsi davanti al dolore con suprema dignità.

Assicuro che il Governo farà tutto quanto è possibile per accertare la cause dell'incidente. Credo di poter dire che gli strumenti di controllo sono generalmente nelle ferrovie italiane quanto di più perfetto possa dare la tecnica moderna, in cui l'ingegneria italiana è maestra. Io non credo alla fatalità, al destino: tutte parole che non dicono nulla al di fuori della nostra ignoranza. Credo a delle precise responsabilità, che si dovranno accertare.

Va però anche detto che, quando in Italia corrono 5 mila e oltre treni al giorno (circa 2 milioni all'anno), condotti, controllati, amministrati da 165 mila agenti, è purtroppo nell'umano ordine delle cose che un minuto di disattenzione possa bastare a sconvolgere tutto il sistema possibile di controlli. Comunque, l'inchiesta sarà assolutamente rigorosa, anche per averne norma e per evitare che si ripetano così strazianti incidenti.

Quanto alle vittime, è certo — e ne do qui la mia formale parola di ministro e di uomo — che andremo incontro nel modo più largo e generoso. Anche questa mattina, in consiglio di amministrazione delle ferrovie, ho detto che non tollererò mai che si faccia discussione su quelli che sono gli aiuti. E che la Provvidenza possa aiutare nel dolore i superstiti dei poveri scomparsi!

PRESIDENTE. Raccolgo l'unanime sincero cordoglio e il pensiero reverente verso le vittime, e l'augurio e l'invito preciso, che la Camera fa al Governo e che il ministro ha accolto così prontamente, perché si vada incontro con la massima larghezza almeno alle conseguenze materiali della disgrazia. Il che sarà anche di conforto per quell'immenso e tragico vuoto, che nessun provvedimento potrà colmare, nel cuore delle famiglie degli scomparsi. (*Segni di generale consentimento*).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli Organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione ai medesimi di notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e successivi da parte dall'Agenzia Nazionale Stampa Associata (Ansa). (2565).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di dirama-

zione di comunicati e notizie degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione ai medesimi di notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e successivi da parte dell'Agenzia nazionale stampa associata (*Ansa*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Cavallari. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Ho chiesto, a nome del mio gruppo, la parola su questo disegno di legge, in sede di discussione generale, perché le osservazioni che mi accingo a fare hanno carattere generale e attengono sia al merito del disegno di legge, sia ai suoi requisiti di natura finanziaria.

Per quanto riguarda il merito del disegno di legge, desidero solamente accennare a quello che ognuno di noi, a qualunque parte politica appartenga, conosce riguardo alla obiettività e alla serenità delle informazioni di questi comunicati cosiddetti governativi. In questo momento viene chiesto al Parlamento della Repubblica italiana, il quale si è trovato di fronte al rifiuto, da parte della maggioranza e del Governo, di somme assai più modeste di questi 140 milioni, per servizi e necessità che erano propri di tutta la collettività nazionale e di ordine elementare e fondamentale; viene chiesto al Parlamento italiano — dicevo — l'approvazione di una spesa di 140 milioni, che rappresenta una somma notevolissima da devolvere a favore di servizi di informazione che potrebbero trovare anche la nostra approvazione, se veramente si trattasse di servizi di informazione degni di questo nome, che avessero cioè lo scopo onesto di fornire all'opinione pubblica italiana e straniera la conoscenza obiettiva, reale e serena di ciò che accade in Italia e all'estero. Noi, invece, per ormai purtroppo lunga pratica dei notiziari che imperversano nella radio fra una *rèclame* e l'altra di natura commerciale, siamo abituati a sentire dei notiziari che nulla hanno a che fare con la serenità, con l'obiettività e con la onestà.

Di questi 140 milioni, che provengono non dai fondi di questo o di quel partito governativo o di questo o quel cittadino appartenente a questo o a quell'orientamento politico, ma che rappresentano il frutto delle fatiche di tutti gli italiani, di questi 140 milioni dovremmo consentire che si facesse uso solamente a favore non dico nemmeno del Governo, ma a favore di uno dei partiti al Governo, a favore della democrazia cristiana.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 1953

Questi bollettini di informazione sono bollettini di propaganda della democrazia cristiana e non hanno nulla in comune con l'informazione se non il nome dal quale sono preceduti, oppure la parvenza e lo stile che si ama loro dare. Quindi, per questa ragione di carattere sostanziale politico, siamo fermamente contrari a questo disegno di legge. Però, evidentemente, non ci nascondiamo che, da parte della maggioranza, potrebbero venire sollevate ragioni contrarie alle nostre e si potrebbe cercare di sostenere idee diverse o esperienze contrarie a quelle che noi abbiamo accennato brevemente.

Ciò che noi però non riteniamo potrà essere in grado di fare la maggioranza è di contestare il secondo punto di vista che mi accingo con altrettanta brevità ad esporre all'Assemblea: quello di natura finanziaria.

Questo disegno di legge, nel suo articolo 3, fa menzione delle fonti finanziarie e dichiara che la copertura dell'onere derivante dalla effettuazione dei servizi di cui all'articolo 1 sarà assicurata come segue: per lire 51 « milioni utilizzando gli stanziamenti all'uopo iscritti ai capitoli 155 e 156 dello stato di previsione del Ministero del tesoro — spese per la Presidenza del Consiglio — per l'esercizio 1951-52 e corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi; per lire 39 milioni mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 453 dello stato di previsione medesimo » (cioè 1951-52) « iscritto per il finanziamento di oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso; per lire 50.000.000 sui fondi di bilancio, capitolo n. 8 esercizio finanziario 1951-52 del Ministero degli affari esteri », ecc.

Quindi, queste spese, che dovrebbero venire deliberate dal Parlamento italiano nel corso dell'esercizio finanziario 1952-53 — perché questo è l'esercizio nel quale in questo momento discutiamo e deliberiamo —, dovrebbero essere compiute con fondi che appartenevano all'esercizio finanziario 1951-52. E questo è espressamente proibito in tutte le lettere dal nostro ordinamento positivo e in particolare dalla legge sulla contabilità generale dello Stato e sull'amministrazione del patrimonio, la quale sancisce, in disposizioni che sono note a tutti e che mille e mille volte sono state invocate e dal presidente della Commissione finanze e dalla stessa maggioranza parlamentare in sede di Commissione finanze e in aula, che, chiuso un esercizio finanziario, non si possono realizzare ulteriori entrate da imputare a quell'esercizio finanziario e non si possono compiere ulteriori

spese da imputare a capitoli di spesa di quel determinato esercizio finanziario.

Quindi, se dal punto di vista politico noi abbiamo fatto le riserve che abbiamo fatto, debbo dichiarare che dal punto di vista finanziario siamo nella più patente e flagrante illegalità. Noi non possiamo passare alla discussione degli articoli di questo disegno di legge, in quanto a ciò osta l'espresso dettato delle leggi che governano l'amministrazione della contabilità e del patrimonio dello Stato.

Sarei veramente ansioso di vedere che il presidente della Commissione finanze si levasse a parlare in questo momento in aula e venisse a dire come egli vede la questione. Sarei veramente lieto se qualche componente la Commissione finanze, appartenente alla maggioranza, venisse a dire che le osservazioni che io in questo momento brevemente ho mosso, non sono osservazioni giuste e che in ogni caso le attuali leggi, in particolare quella sull'amministrazione dello Stato e sulla contabilità, consentono di fare ciò che il Governo chiede con questo disegno di legge che il Parlamento faccia.

A parte questa considerazione di carattere generale, vi è anche un'altra considerazione da fare. Il secondo alinea dell'articolo 3 imputa il pagamento di 39 milioni di lire non solo ad un capitolo, precisamente al 453, di un bilancio che è già scaduto e sul quale nemmeno un soldo più di spesa si può imputare, ma anche a quel capitolo 453 che prevede stanziamenti a favore di provvedimenti legislativi in corso.

Quindi, in questo caso, alla illegalità patente e flagrante di cui prima vi parlavo, si sovrappone un'altra illegalità, perché è evidente che a quei capitoli, come il 453, dell'esercizio finanziario 1951-52, che prevedono spese per provvedimenti legislativi in corso, si può fare riferimento più che per tutti gli altri capitoli, solo nei confronti di provvedimenti legislativi in corso e successivamente approvati entro l'esercizio finanziario particolare ed in questo caso entro l'esercizio finanziario 1951-52; ma non si può mai, anche volendo dimenticare le osservazioni che io prima in linea generale avevo compiuto, non si può mai — dicevo — pensare di poter stanziare a favore di una legge, che poi è stata approvata dopo questo esercizio finanziario, dei fondi che sono previsti per provvedimenti legislativi in corso e che dovranno essere approvati in quel determinato esercizio 1951-52.

Onorevoli colleghi, dal punto di vista politico, voi sarete certamente di opinione

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 1953

diversa e contraria dalla nostra. Noi riconfermiamo che in questo disegno di legge è essenziale il suo substrato politico; e diciamo che, appunto in quanto riteniamo che non si tratti di informazioni, per cui potrebbe anche essere giusto un sacrificio dell'erario, ma si tratti veramente e propriamente di propaganda a favore di un partito, della democrazia cristiana, consideriamo che questi 140 milioni non devono essere spesi. Su questo punto, evidentemente, noi dell'opposizione non chiediamo che voi della maggioranza la pensiate in questo modo. Voi verrete a esporci le vostre idee, diverse in proposito; il rappresentante del Governo verrà a dire cose difformi o contrarie alle mie su questo punto: ma ciò che ritengo per certo è che sulle altre mie osservazioni, cioè sull'impossibilità in cui si trova il Parlamento di approvare spese per esercizi finanziari scaduti, su queste osservazioni non vi dovrebbe essere in alcun modo nessuna divergenza di vedute. Questa è una prassi che noi abbiamo sempre osservato. Questa è una norma sulla quale non vi è mai stata discussione né nel Parlamento, né davanti all'autorità giudiziaria, né davanti agli organi che presiedono al controllo dell'amministrazione dello Stato, né in dottrina. Da parte di nessuno, mai, si è detto, neppure in forma dubitativa, che si potesse fare ciò che invece ci vien chiesto di fare con questo disegno di legge.

E per questo motivo dichiaro che non è possibile passare alla discussione degli articoli di questo disegno di legge. E dichiaro anche che sarei molto lieto se in questa circostanza, che oltre ad esser grave per se stessa è anche e soprattutto grave per il dannoso precedente che crea e per l'atteggiamento assolutamente contrario a tutti quelli che in passato nella Camera sono stati assunti, sarei lieto, dicevo, di sentire il parere del Presidente della Commissione finanze e tesoro, affinché anch'egli assuma la sua responsabilità di fronte al Parlamento della Repubblica italiana. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ambrosini. Ne ha facoltà.

AMBROSINI. Mi pare che alle osservazioni testé fatte dall'onorevole Cavallari si possano far seguire alcune considerazioni.

Quanto alla portata finanziaria del provvedimento, non solo nella questione specifica che oggi ci occupa ma anche per una ottantina di disegni di legge che incorrerebbero nello stesso ostacolo, il Governo ha sentito la necessità (i fatti lo incalzavano) di ricorrere

ai rimedi. E perciò il ministro del bilancio e *ad interim* del tesoro ha presentato il disegno di legge n. 3162, riguardante disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità di bilancio destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi di carattere particolare. Sono proprio i provvedimenti legislativi ai quali ha accennato l'onorevole Cavallari. Nella relazione governativa, indicando qual è lo stato della situazione, si indica il modo di superare le difficoltà formali e si giustifica la presentazione dell'articolo 1 del disegno di legge nel quale sono proprio considerate tali situazioni specifiche. L'articolo 1 dice infatti: « A partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino a tutto il 1953-54 dalla somma totale delle entrate accertate in ciascun anno sarà detratta una somma pari all'onere previsto da disegni di legge già presentati al Parlamento con copertura della relativa spesa e non perfezionati al termine dell'esercizio.

« Una somma di pari importo sarà portata in aumento all'accertamento di entrata dell'esercizio immediatamente successivo per essere destinata a copertura dell'onere risultante dei disegni su indicati ».

Evidentemente non potevano lasciarsi in sospenso quegli 80 provvedimenti, parecchi dei quali hanno avuto e conservano carattere di urgenza, parecchi dei quali si riferiscono a impegni internazionali solennemente assunti dall'Italia o approvati dal Parlamento, e che soltanto per questa questione formale non hanno potuto essere applicati e sicuramente con mancanza di vantaggio o con grave danno per il paese.

Alle difficoltà formali cui ho accennato — alle quali dobbiamo cercare di attenerci dal punto di vista strettamente legale — con il disegno di legge n. 3162 si dà il modo di porre riparo.

CAVALLARI. È stato approvato quel disegno di legge?

AMBROSINI. Vi sono impegni ai quali non possiamo sottrarci. Bisogna per altro avere dei fondi a disposizione dai quali poter attingere per lo meno nei casi più urgenti. Il caso del quale ci occupiamo appartiene alla categoria dei casi urgenti.

Mi permetterò di ricordare in proposito che nella relazione sullo stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero degli esteri ho richiamato l'attenzione del Governo e del Parlamento sulla necessità che i servizi di agenzia da e per l'estero siano ampliati e rafforzati.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 1953

Per un grande paese come l'Italia, che ha interessi in tutte le parti del mondo, è indispensabile che le notizie da trasmettere e quelle da ricevere non siano prospettate da agenzie straniere con colorazione talvolta non corrispondente ai nostri interessi e qualche volta addirittura contraria e ostile, come, ad esempio, è avvenuto parecchie volte per la questione di Trieste.

Per questo è necessario che tutti questi servizi vengano potenziati. Il provvedimento in oggetto non fa che assolvere a questa esigenza. Questa esigenza è legata da motivi di ordine politico, di ordine finanziario, di ordine turistico e culturale. Potenziare i servizi dell'*Ansa* non solo eviterà gli inconvenienti gravissimi cui ho accennato (e sono così evidenti che non occorre insistervi), ma servirà a mantenere e a rafforzare i legami con i 10 milioni di connazionali o oriundi italiani sparsi in tutte le parti del mondo, verso i quali noi sentiamo di dovere gratitudine per gli aiuti che hanno dato all'Italia e per la solidarietà sempre manifestata e con i quali dobbiamo tenerci in continui rapporti, anche culturali, anche di informazioni, come proprio si può fare con il potenziamento dei servizi dell'*Ansa*.

Ritengo, quindi, che vi siano motivi tali nel merito da dover far considerare questo provvedimento con particolare benevolenza; e perciò mi permetto di insistere presso la Camera perché, con la valutazione di questi motivi, dia voto favorevole al disegno di legge. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli ordini del giorno.

L'onorevole Cavallari ha presentato il seguente ordine del giorno, già svolto nel suo intervento:

« La Camera;

ritenuto fra l'altro che il disposto dell'articolo 3 del disegno di legge n. 2565 è illegittimo, in quanto prevede una spesa da effettuarsi nell'esercizio 1952-53 che dovrebbe detrarsi dallo scaduto esercizio finanziario 1951-52;

delibera di non passare alla discussione degli articoli ».

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Melloni.

MELLONI, Relatore. L'onorevole Cavallari, nel suo intervento, ha formulato due obiezioni: una di ordine politico e l'altra di carattere finanziario.

Per quanto riguarda l'obiezione di ordine politico, mi pare che basti ricordare che cosa è l'*Ansa*, come funziona, quali sono gli organi ai quali si deve far risalire la responsabilità tecnica e politica del suo operato e della sua condotta.

L'*Ansa* è una cooperativa tra giornali che hanno, nel consiglio d'amministrazione e negli organi direttivi dell'ente, i loro rappresentanti.

Con lo statuto del 7 giugno 1949 vennero fissate alcune norme, tra le quali sono notevoli quelle contenute negli articoli 19, 24 e 25. Mi limiterò a leggere gli articoli 24 e 25 dello statuto che — mi pare — chiariscono e rispondono esaurientemente alle obiezioni sollevate dall'onorevole Cavallari.

L'articolo 24 dice: « Il direttore generale è responsabile verso gli organi della società dell'osservanza ai compiti statutari dell'agenzia, di indipendenza, imparzialità, di obiettività nei servizi ». E l'articolo 25 suona così: « Il consiglio di amministrazione nomina un collegio tecnico composto di non più di cinque direttori di giornali quotidiani editi da imprese associate, allo scopo di consultazione sul funzionamento dei servizi dell'agenzia. Detto collegio si riunirà almeno una volta ogni sei mesi ed ogni qualvolta almeno cinque dei direttori dei giornali ne facciano richiesta scritta ».

Ora, è facile intendere che non è questa la sede per formulare — almeno tecnicamente — obiezioni sulla condotta dell'*Ansa* perchè i rappresentanti dei giornali (e fra questi vi è, come associato autorevole, il rappresentante dei giornali dell'estrema sinistra) possono muovere in sede opportuna i rilievi, che ritengano del caso, quando vedano offesa l'obiettività dei servizi o ne considerino inadeguata la qualità e il tono.

Detto questo per quanto riguarda l'aspetto diciamo esteriore, formale, delle obiezioni, dirò, per quanto riguarda il merito, che l'*Ansa* si fa ammirare per l'obiettività dei suoi servizi, per la loro completezza, per la serietà con la quale i suoi servizi sono preparati, per il modo serio e intelligente e rigorosamente controllato con il quale esplica i suoi compiti.

Per queste ragioni credo che l'obiezione dell'onorevole Cavallari per quanto attiene alla condotta politica dell'*Ansa*, debba essere respinta.

Per quanto si riferisce alle obiezioni di carattere finanziario, mi pare che sia esauriente quanto ha detto in proposito l'onorevole Ambrosini, alle cui dichiarazioni senz'altro mi rimetto.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 1953

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

TUPINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Onorevoli colleghi, non credo che il disegno di legge all'ordine del giorno abbia bisogno di una vasta illustrazione oltre quella contenuta nella relazione, del tutto esauriente, della Commissione.

Con il disegno di legge in esame, il Governo intende attribuire un carattere permanente ai servizi d'informazione all'interno e per l'estero, che adempiono ad una funzione di notevole interesse non soltanto nei riguardi degli organi governativi, ma anche nei riguardi della stampa nazionale e dell'opinione pubblica del nostro paese.

Il disegno di legge rappresenta una tappa importante nel processo di potenziamento dei servizi iniziatisi fin dal 1945, e la conclusione di una serie di accordi temporanei presi a suo tempo tra il servizio informazioni della Presidenza del Consiglio e l'Agenzia nazionale stampa associata. La storia degli accordi stipulati fra le due parti, è già stata riportata nella relazione e non è qui il caso di ricordarla. Mi preme, soltanto, sottolineare che con la convenzione del luglio 1951 i servizi hanno assunto un notevole incremento sia attraverso il potenziamento dei servizi all'interno, sia attraverso l'ampliamento dei servizi per l'estero. All'ufficio di New York, che è stato irrobustito, si sono affiancati gli uffici di Parigi, di Londra, Buenos Ayres, San Paulo, del Cairo, di Bonn, ed altri uffici minori come quello di Belgrado, che adempiono una funzione di particolare interesse. Sento, dunque, il dovere, in questo momento, di associarmi alle considerazioni poc'anzi svolte dall'onorevole Ambrosini, e credo che in questo settore, veramente, non si sia fatto troppo. Ritengo che la stessa spesa prevista per i servizi d'informazione all'interno e per l'estero non sia adeguata all'importanza del compito che deve essere svolto. Non è il caso qui di riferirsi al passato, ma se si volessero fare dei confronti, potrei ricordare, ad esempio, che la spesa dell'agenzia Stefani, prima della guerra, ammontava a circa 55 milioni del tempo. Se si raffronta questa cifra al valore attuale della moneta, la spesa per quella agenzia si aggirava sui due miliardi e 750 milioni di lire.

Per quanto riguarda poi l'obiezione di carattere politico avanzata dall'onorevole Cavallari, sento il dovere di respingerla e di ribattere le sue affermazioni, per rendere doverosa testimonianza della verità.

L'Ansa è tra le tante agenzie che funzionano nel mondo, una delle più rigorose, una delle più controllate, obiettive ed esatte. Io avrei preferito, e credo che la Camera avrebbe preferito, che l'onorevole Cavallari, anziché fare delle affermazioni — che mi sembra facciano parte di una campagna che da qualche tempo è in corso — avesse portato dei dati precisi, degli elementi concreti, in base ai quali le sue stesse osservazioni...

CAVALLARI. Basta ascoltare il giornale radio. Se ella ascolterà il giornale radio delle ore 17, avrà conferma...

TUPINI *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Intanto, il giornale radio non è sempre fatto in base alle informazioni dell'Ansa. Quest'affermazione, onorevole Cavallari, fa il paio con quella precedente. (*Interruzione del deputato Cavallari*). Anziché rivolgere accuse a priori al giornale radio delle ore 17, che non è stato ancora trasmesso, sarebbe stato meglio portare qui degli elementi precisi che si riferissero ai passati giornali radio, ai notiziari Ansa, riguardanti l'interno e l'estero. D'altra parte, la struttura stessa dell'agenzia, come ha ricordato l'onorevole Melloni, dovrebbe offrire le più ampie garanzie, perché di essa fanno parte anche i giornali appartenenti al suo settore, onorevole Cavallari.

Per quanto si riferisce all'ultima obiezione, di natura finanziaria, non posso che associarmi alle considerazioni fatte dall'onorevole Ambrosini, il quale ha ricordato che già il ministro del bilancio e *ad interim* del tesoro, ha presentato alla Presidenza della Camera, fin dal 30 gennaio, un disegno di legge diretto a prevedere la possibilità di utilizzazione delle disponibilità di bilancio destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi di contenuto particolare.

BOTTONELLI. Ma quel disegno di legge non è stato ancora approvato!

PRESIDENTE. Questo è uno dei pochi casi in cui posso parlare su di un disegno di legge, naturalmente prendendone in esame non l'aspetto politico ma l'aspetto tecnico-legislativo. E a me sembra che le osservazioni dell'onorevole Cavallari siano attinenti ad una situazione di fatto. Se è esatto che il ministro del tesoro ha presentato un disegno di legge per sanare la posizione cui allude l'onorevole Cavallari, è altrettanto esatto che la IV Commissione non ha ancora avuto il tempo di pronunciarsi in merito.

Penso che l'onorevole Cavallari potrebbe ritirare il suo ordine del giorno. Si rinvierebbe così ad altra seduta il seguito della

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 1953

discussione, fino a quando la IV Commissione non si sarà pronunciata sul disegno di legge n. 3162.

CAVALLARI. D'accordo. Ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pertanto il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta, in attesa che la IV Commissione si pronunci sul disegno di legge n. 3162, che già le è stato assegnato in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Indennità di servizio serale e notturno e indennità professionale per il personale civile di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni militari appartenente a determinate categorie. (2660).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Indennità di servizio serale e notturno e indennità professionale per il personale civile di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni militari appartenenti a determinate categorie.

Questo disegno di legge è già stato approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) del Senato, nella seduta del 5 aprile 1952.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

BOSCO LUCARELLI, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere, ma desidero proporre una modifica al titolo del disegno di legge. Poiché il disegno di legge originariamente presentato dal Governo parlava solo d'indennità per servizio serale e notturno, mentre la Commissione, accogliendo il testo trasmesso dal Senato, ha inserito anche un'indennità per servizio festivo, per rendere l'intestazione della legge aderente al suo contenuto, bisogna che il titolo sia così modificato: « Indennità di servizio serale, notturno e festivo, e indennità professionale, ecc. ».

Ricordo che la Commissione ha dato all'unanimità il suo consenso al disegno di legge e mi auguro che anche la Camera voglia approvarlo, venendo incontro ad un desiderio vivissimo delle categorie interessate, le quali da ben tre anni attendono questo provvedimento.

PRESIDENTE. Le osservo che, qualora venisse modificato il titolo, il disegno di legge

dovrebbe essere trasmesso nuovamente al Senato.

BOSCO LUCARELLI, *Relatore*. Vi è anche una modifica all'articolo 5.

PRESIDENTE. Si potrebbe subordinare il suo emendamento al titolo alla sorte che subirà l'articolo 5, che, se fosse modificato, imporrebbe nuovamente la trasmissione al Senato del disegno di legge.

Il Governo ha dichiarazioni da fare?

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo deve far rilevare alla Camera che originariamente il disegno di legge non prevedeva l'indennità per il servizio festivo, ma soltanto le indennità per il servizio serale e notturno. In verità si trattava di una equiparazione delle categorie di dipendenti dell'amministrazione della difesa ad altre categorie dello Stato. Sotto questo aspetto il provvedimento è indubbiamente giusto, ed il Governo ne raccomanda alla Camera l'approvazione.

Il Senato, però, ha introdotto un'altra indennità che originariamente non era prevista: l'indennità per il servizio festivo. Al riguardo mi permetto di richiamare particolarmente l'attenzione della Camera. L'indennità per il servizio festivo non è prevista per altri dipendenti dello Stato. Introdurla in un disegno di legge di carattere particolare e per una limitata categoria di dipendenti di un Ministero (quello della difesa) equivarrebbe ad introdurre un principio che naturalmente sarebbe poi invocato da altre categorie di dipendenti statali che prestano servizio festivo. Pertanto la portata limitata dell'emendamento introdotto dal Senato, e che si circoscrive sui 15-16 milioni, una volta che fosse approvato il beneficio che ne deriva verrebbe notevolmente ampliata; poichè la misura di favore sarebbe invocata da tutti gli altri dipendenti dello Stato; ciò comporterebbe un onere di centinaia e centinaia di milioni, il cui importo preciso non è prevedibile in questa sede, e che comunque richiederebbe un esame più approfondito e più generale da parte della Camera per le conseguenze finanziarie del provvedimento stesso.

Per questo, il Governo — che già si è opposto al Senato alla introduzione di questo emendamento, proposto, mi pare, dal senatore Palermo e da altri della sinistra — prega la Camera di voler sopprimere l'articolo 3 e di voler rimandare, se occorre, in altra sede, l'esame della questione, che ha una portata più generale, relativa alla compensabilità o meno, con una indennità di carattere straordinario, del servizio prestato nei giorni festivi.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 1953

Si potrebbe obiettare che questa posizione del Ministero della difesa è in contraddizione con l'operato del Ministero stesso, perché mentre si ammette che debba essere remunerato con una indennità speciale il servizio serale e notturno si precisa che non deve essere, invece, remunerato con una indennità speciale quello festivo. Senonché, è da osservare che nel primo caso si tratta di un'equiparazione ad un trattamento tutt'ora in corso o tutt'ora esistente per altre categorie di dipendenti dello Stato, nel secondo caso, invece, si tratta — come ho detto e come ripeto — di una indennità nuova, che sarebbe introdotta come eccezione ad un principio già esistente, le cui conseguenze di carattere finanziario ho già avuto l'onore di accennare.

Il provvedimento deve tornare necessariamente al Senato, perché l'onere previsto è in relazione all'esercizio finanziario 1950-51, mentre bisogna rapportarlo, naturalmente, all'esercizio finanziario in corso.

Mi oppongo pertanto all'emendamento proposto dall'onorevole Bosco Lucarelli, soggiungendo quindi che non vi è ragione di modificare il titolo del disegno di legge.

Concludendo, nel raccomandare alla Camera l'approvazione del disegno di legge, mi riservo di proporre, in sede di discussione dei singoli articoli, la soppressione dell'articolo 3, e la sostituzione dell'articolo 5 con la nuova formulazione proposta della Commissione difesa del Senato.

BOSCO LUCARELLI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO LUCARELLI, *Relatore*. Le argomentazioni addotte dall'onorevole sottosegretario di Stato hanno, in realtà, un certo peso e una certa importanza. Esse non furono, effettivamente, valutate dalla Commissione difesa, che, come ho detto, all'unanimità approvò il testo trasmesso dal Senato.

Il disegno di legge originario non comprendeva che le indennità per il servizio serale e notturno, oltre l'indennità professionale per gli addetti ad alcune determinate mansioni, e non comprendeva indennità per lavoro nei giorni festivi, indennità che fu inserita dal Senato.

Il disegno di legge governativo ricalcava, in realtà, il decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, che regola per il personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il pagamento delle indennità e delle competenze accessorie. Per analogia, poiché le mansioni erano quasi analoghe, il disegno di legge estendeva questa indennità al

personale dipendente dal Ministero della difesa. Senonché, nella Commissione del Senato fu inserita anche l'indennità per il servizio nei giorni festivi.

Ora, ricordo che la Commissione finanze e tesoro della Camera non ha mosso obiezione alcuna circa questo inserimento della nuova indennità, perché le obiezioni fatte dalla stessa si riferiscono esclusivamente alla decorrenza ed all'esercizio finanziario su cui caricare la spesa. Purtroppo, poiché non ho la possibilità di interrogare attualmente la Commissione, pregherei di rimettere di nuovo il disegno di legge alla Commissione perché esamini le argomentazioni che sono state svolte dal sottosegretario. Faccio formale proposta in questo senso.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo non si oppone.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Il disegno di legge è pertanto rinviato alla Commissione.

Discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo alle relazioni aeronautiche civili tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, concluso a Parigi il 3 febbraio 1949. (2806).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo alle relazioni aeronautiche civili tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, concluso a Parigi il 3 febbraio 1949.

Questo disegno di legge è già stato approvato dal Senato, nella seduta del 1° luglio 1952.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

È approvato l'Accordo relativo alle relazioni aeronautiche civili tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese concluso a Parigi il 3 febbraio 1949.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 1953

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 3 febbraio 1949 conformemente all'articolo XXX dell'Accordo.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, relativo ai beni italiani in Cirenaica, concluso a Roma, a mezzo scambio di Note, il 7 novembre 1951. (2983).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del nord, relativo ai beni italiani in Cirenaica, concluso a Roma, a mezzo scambio di note, il 7 novembre 1951.

Questo disegno di legge è già stato approvato dal Senato, nella seduta del 22 ottobre 1952.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

È approvato l'Accordo tra l'Italia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord relativo ai beni italiani in Cirenaica, concluso a Roma, a mezzo scambio di Note, il 7 novembre 1951.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Accordo suddetto.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia, la Francia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e gli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 29 novembre 1950, relativo ai brevetti appartenenti ai cittadini tedeschi. (2984).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia, la Francia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del nord e gli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 29 novembre 1950, relativo ai brevetti appartenenti ai cittadini tedeschi.

Questo disegno di legge è già stato approvato dal Senato, nella seduta del 22 ottobre 1952.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo ai brevetti appartenenti a cittadini tedeschi, concluso a Roma il 29 novembre 1950 tra l'Italia, la Francia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e gli Stati Uniti d'America.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi. (2264).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 1953

Questo disegno di legge è già stato approvato dalla VIII Commissione 'permanente (agricoltura e alimentazione) del Senato, nella seduta del 18 ottobre 1951.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

MARENGHI, *Relatore*. Solo poche parole, signor Presidente, per sottolineare che il disegno di legge riguarda uno dei settori più rilevanti e delicati della nostra economia agricola: il settore lattiero-caseario.

Si tratta di un provvedimento molto atteso dalle categorie interessate in quanto serve ad incoraggiare il miglioramento qualitativo dei nostri formaggi più tipici e la loro standardizzazione con l'obiettivo evidente di incrementare le correnti di esportazioni ed il consumo interno, per evitare o attenuare quelle crisi che in questo settore sono purtroppo assai frequenti. È noto infatti ai colleghi che l'esportazione dei prodotti caseari è stata, nei periodi normali, un fattore di equilibrio tra la produzione e il consumo, contribuendo nel contempo a contenere il passivo della nostra bilancia commerciale. Dopo la depressione dovuta al periodo bellico, la situazione della bilancia commerciale casearia è in progressivo miglioramento, ma siamo ancora assai lontani dagli indici prebellici. Noi riteniamo che il provvedimento in esame serva a favorire l'esportazione dei formaggi, specialmente se l'accordo di Stresa, di cui è fatto cenno nella mia relazione scritta, si estenderà ad altri paesi europei ed extraeuropei.

La tutela riguarda anche il mercato interno in quanto il provvedimento impedisce la possibilità di adottare nomi che si prestino a trarre in inganno i consumatori.

La Commissione ha apportato modifiche al testo approvato dal Senato. Per esempio, dopo viva discussione, ha ritenuto di sopprimere gli articoli 2 e 3, che elencavano le denominazioni sottoposte a tutela: la Commissione ha preferito limitarsi a precisare le condizioni richieste per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche, in conformità anche ai criteri fissati in sede internazionale a Stresa. Con l'articolo 2 del testo della Commissione si stabiliscono queste condizioni. Viene poi, nell'articolo 3, demandato al ministro dell'agricoltura di proporre, di concerto col ministro dell'industria e del commercio e sentito il parere del comitato nazionale, i relativi decreti al Presidente della Repubblica circa il riconoscimento delle de-

nominazioni di origine (e relative alle zone di produzione) nonché le denominazioni tipiche e le caratteristiche merceologiche dei singoli formaggi.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi di cui ho fatto cenno dianzi è composto di quattro funzionari nominati dai ministri competenti, di sei esperti nominati dal ministro dell'agricoltura sentite le organizzazioni interessate, e da un presidente nominato dal ministro dell'agricoltura di concerto col ministro dell'industria e commercio.

I compiti di questo comitato sono chiaramente elencati negli articoli 5 e 6 del disegno di legge. Le deliberazioni circa il parere al ministro dell'agricoltura in merito al riconoscimento delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi e le proposte di riconoscimento delle denominazioni stesse devono essere pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale* per eventuali istanze e controdeduzioni degli interessati, da presentarsi al ministro dell'agricoltura entro 30 giorni dalla data della pubblicazione. Resta così la possibilità a tutti i produttori di far valere le loro eventuali ragioni.

Importante è pure il capo terzo, che riguarda le disposizioni contro le frodi e la sleale concorrenza e relative sanzioni. Gli articoli di questo capo sono stati approvati nel testo del Senato.

Onorevoli colleghi, noi riteniamo che il disegno di legge sia veramente utile all'economia agraria del nostro paese. Se il provvedimento, che mi auguro venga senz'altro approvato dal Parlamento, verrà integrato con altre provvidenze e altri incoraggiamenti, come ad esempio disciplina dell'importazioni, facilitazioni per l'esportazione, sussidi per nuovi impianti, lotta contro le frodi, ecc., noi possiamo fin d'ora affermare che il settore lattiero-caseario acquisterà quella stabilità economica che è indispensabile per dare tranquillità e fiducia alle categorie interessate, le quali potranno così compiere un ulteriore sforzo per l'incremento del potenziamento della nostra agricoltura.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo alla dichiarazione del relatore ed auspico che rapidamente la Camera possa procedere all'approvazione del testo proposto dalla Commissione, ch'è il più snello possibile, per raggiungere gli obiettivi che da un anno e mezzo il paese attende.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 1953

GERMANI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, poiché questo provvedimento ha un carattere prevalentemente tecnico, se l'Assemblea è d'accordo sui criteri informativi dell'orientamento da darsi alla tutela delle denominazioni tipiche e di origine dei formaggi, ritengo che la Camera possa deferire alla Commissione la formulazione degli articoli, a norma dell'articolo 85 del regolamento.

La Camera potrebbe approvare a questo riguardo una risoluzione di questo tipo:

« La Camera, considerato che l'uso delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi richiede un'urgente e precisa disciplina nell'interesse della produzione e del consumo anche in rapporto con le convenzioni internazionali, approva i principî che hanno ispirato la Commissione nella formulazione degli articoli sottoposti all'esame dell'Assemblea e in particolare nella distinzione nelle denominazioni di origini e denominazioni tipiche agli effetti della tutela, rimettendo al Governo la determinazione delle denominazioni di origine e relative zone di produzione nonché le denominazioni tipiche dei formaggi che saranno assoggettati alle norme della presente legge. In particolare, ancora, la Camera approva la costituzione di un comitato nazionale in cui siano appositamente rappresentate le categorie interessate ».

PRESIDENTE. Ho l'impressione che, più che della procedura di cui all'articolo 85, si tratti di una specie di delega al Governo, sia pure parziale.

GERMANI, *Presidente della Commissione*. No, signor Presidente. La legge stabilisce che si debba dare una certa tutela ai formaggi aventi una determinata origine o una certa denominazione tipica. Si tratta di stabilire quali in concreto siano queste denominazioni di origine o denominazioni tipiche che devono essere tutelate. Ora, la determinazione delle denominazioni di questi formaggi verrebbe dalla Camera rinviata al Governo.

PRESIDENTE. Il che vorrebbe dire intanto sopprimere l'articolo 2.

GERMANI, *Presidente della Commissione*. No, signor Presidente: si tratta praticamente di rimettere la formulazione di tutti gli articoli alla Commissione.

L'articolo 1 dice che l'uso delle denominazioni di origine e tipiche è tutelato secondo

le disposizioni della presente legge: forse questo si potrebbe approvare in aula, perché su questo punto siamo tutti più o meno d'accordo.

La differenza tra la formulazione del Senato e quella proposta dalla Commissione sostanzialmente consiste in ciò: mentre il Senato ha introdotto nel testo della legge la indicazione delle denominazioni che devono essere tutelate, la Commissione agricoltura della Camera, invece, ha ritenuto che queste denominazioni siano da delegarsi al Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Germani, la delega al Governo, costituendo praticamente il principale criterio informativo, va discussa preventivamente.

GERMANI, *Presidente della Commissione*. D'accordo.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Dichiaro preliminarmente che l'opposizione ha l'intenzione e l'interesse che questo disegno di legge diventi subito legge. Ed allora vorremmo essere messi nelle condizioni, una volta arrivati in Commissione, di non dover rimandare, per mancanza di precedente accordo, la formulazione della legge nuovamente alla Camera.

Per fare questo dovremmo metterci d'accordo qui sostanzialmente sui criteri informativi a cui la Commissione dovrebbe ispirarsi. Ora, la tesi sostenuta dall'onorevole Germani e su cui si impernia il dissenso attiene all'articolo 3 del testo della Commissione, il quale demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell'agricoltura e sentito un determinato comitato, il riconoscimento delle denominazioni dei formaggi tipici e delle loro provenienze.

Noi potremmo essere anche d'accordo su questo principio, qualora avessimo delle garanzie sulla formazione del comitato. Ma, se noi accettassimo, adesso, questo principio senza avere le accennate garanzie, in Commissione potremmo non raggiungere l'accordo sulla composizione del comitato e quindi trovarci nelle condizioni di rimandare il disegno di legge in aula. Il che non vogliamo perché significherebbe perdita di tempo. Preferiamo invece che si raggiunga l'accordo in Commissione. Quindi, lasciamo aperte contemporaneamente davanti alla Commissione tutte e due le porte (che sono interdipendenti): la formazione del comitato e la delega al Governo di emanare un decreto che definisca i formaggi tipici. Io credo che noi potremmo così facilmente raggiungere

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 1953

l'accordo in Commissione e approvare spedidamente la legge.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, il comitato di cui all'articolo 5 dovrebbe essere sentito, secondo lei, non solo per il riconoscimento, ma anche per la determinazione delle caratteristiche?

MICELI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Germani, ha udito le osservazioni dell'onorevole Miceli?

GERMANI, Presidente della Commissione. L'onorevole Miceli fa dipendere il consenso del suo gruppo sulla delega al Governo circa il riconoscimento delle denominazioni di origine e tipiche dalla composizione del comitato. Se il comitato sarà composto in una certa maniera, dice l'onorevole Miceli, saremo d'accordo; altrimenti chiederemo nuovamente il rinvio in aula. Questo significa che, se non ci mettiamo d'accordo, avverrà il rinvio in aula. Allora tanto vale discutere senz'altro in aula.

MICELI. In Commissione ci si può mettere d'accordo molto più facilmente che in aula.

PRESIDENTE. Il criterio informativo dovrebbe, penso, consistere non tanto nel disporre una delega al Governo quanto nell'affidare la determinazione e il riconoscimento delle denominazioni al comitato nazionale, senza altra indicazione specifica, nella fiducia che la composizione del comitato nazionale trovi un accordo facile, o quanto mai meno difficile, in seno alla Commissione.

GERMANI, Presidente della Commissione. Io temo che in questo modo noi ritarderemo l'approvazione della legge. Poiché vedo che su questo punto non vi è il consenso dell'opposizione, ritiro la mia proposta di deferimento in Commissione in base all'articolo 85.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo agli articoli, nel testo della Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

CECCHERINI, Segretario, legge:

« L'uso delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi è consentito e tutelato secondo le disposizioni della presente legge ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

CECCHERINI, Segretario, legge:

« Sono riconosciute agli effetti della presente legge come « denominazioni di origine », le denominazioni relative ai formaggi prodotti in zone geograficamente delimitate osser-

vando usi locali leali e costanti e le cui caratteristiche merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione.

« Sono riconosciute come « denominazioni tipiche » quelle relative a formaggi prodotti nel territorio nazionale, osservando usi leali e costanti, le cui caratteristiche merceologiche derivano da particolari metodi della tecnica di produzione ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Miceli, Cerreti, Grazia, Marabini, Venegoni, Grifone, Bianco, Fora, Grammatico e Corbi hanno proposto di aggiungere il comma seguente:

« Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

« Sono riconosciute le seguenti denominazioni di origine:

Grana. — Prodotto nelle province di Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Cuneo, Mantova, Milano, Modena, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia, Trento, Treviso, Verona, Vicenza.

Parmigiano-Reggiano. — Prodotto nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova in destra Po, Bologna in sinistra Reno.

Gorgonzola. — Prodotto nelle province di Milano, Novara, Bergamo, Pavia, Vercelli, Cremona.

Pecorino Romano. — Prodotto nelle province di Roma, Frosinone, Latina, Viterbo, Cagliari, Nuoro, Sassari, Grosseto, Campobasso e Foggia.

Fiore Sardo. — Prodotto nelle province di Cagliari, Nuoro e Sassari.

Asiago. — Prodotto nella provincia di Vicenza.

Fontina d'Aosta. — Prodotto nella provincia di Aosta.

Montasio. — Prodotto nelle province di Udine, Belluno, Gorizia, Treviso.

Provolone. — Prodotto nelle province di Cuneo, Torino, Pavia, Milano, Cremona, Brescia, Mantova, Piacenza, Italia meridionale-continente ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MICELI. Ho proposto di aggiungere all'articolo 2 per esteso la denominazione dei formaggi che devono essere senza discussione compresi in questo articolo. Qualcuno potrebbe pensare che si ritorni alla formulazione dell'articolo 2 nel testo approvato dal Senato;

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 1953

ma ciò non è. Infatti io non ho proposto la soppressione dell'articolo 3, e ciò indica che in linea di massima accetto le proposizioni della Commissione.

Nell'articolo 2 ho proposto che rimangano definite per legge, e che non vengano demandate ad un decreto del Presidente della Repubblica, le denominazioni di quei formaggi di origine per i quali non vi può essere discussione.

Prendiamo, per esempio, il formaggio parmigiano-reggiano. Questo formaggio è definito come prodotto nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova in destra Po, Bologna in sinistra Reno. Questa dizione comprende praticamente e senza nessuna possibilità di evasione e di interferenze tutta la zona classica di produzione del parmigiano-reggiano.

Orbene, se questo è vero ed universalmente accettato, perché dobbiamo demandare questa definizione ad un decreto del Presidente della Repubblica? Forse per ritardare l'entrata in vigore della disposizione? Infatti il decreto deve essere emanato nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Capisco che questo è un termine massimo, ma comunque passerà certamente un certo tempo tra l'emanazione della legge e l'emanazione di questo decreto. Nel testo della Commissione si dice pure: « su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste », e ancora: « di concerto con il ministro dell'industria e del commercio ». Noi sappiamo in materia di formaggi tipici quali interferenze e quali contrasti vi siano fra produttori agricoli e industriali di formaggi.

Possiamo perciò facilmente prevedere che le consultazioni previste, nella migliore delle ipotesi, costituiranno un'altra perdita di tempo. E, come se questo non bastasse, vi è un'altra necessità: quella di « sentire il comitato previsto nel successivo articolo 5 ».

Questo decreto, che può essere emesso come tempo massimo in un anno dalla pubblicazione della legge, non sarà quindi elaborato molto facilmente e sollecitamente.

Se per un formaggio la cui origine e denominazione può essere in contestazione e in discussione questi procedimenti cautelari sono ammissibili, per alcuni di questi formaggi (mi riferisco in particolare al parmigiano-reggiano) essi conducono ad una perdita di tempo che si traduce in una condizione di svantaggio e per i produttori e per gli industriali. Introducendo questi formaggi nel testo dell'articolo 2, rimane salvo il concetto espresso dalla Commissione: vi possono essere infatti altri decreti

successivi, sentito il comitato; ma rimangono salvaguardati immediatamente per legge, e non per successivi decreti, le denominazioni di quei formaggi indiscutibilmente tipici e dei quali è già definita la zona di applicazione.

Questo è il motivo del mio emendamento aggiuntivo, che non è affatto in contrasto con la nuova proposta della Commissione, perché, mentre mantiene inalterato l'articolo 3 come formulato dalla Commissione, tende a far salve subito quelle denominazioni che, a mio avviso, sono tipiche e non soggette ad alcuna contestazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

MARENGHI, Relatore. In primo luogo non è affatto vero che per tutti i formaggi elencati nell'articolo 2 del testo del Senato le zone siano ben delimitate e su di esse vi sia accordo: Sono stati, ad esempio, presentati degli emendamenti che chiedevano che fosse estesa la zona del parmigiano-reggiano alla provincia di Piacenza; altri che volevano estendere la zona del grana alla provincia di Ferrara, ecc..

Era già in atto un conflitto, prima ancora che la legge fosse approvata, da parte delle categorie interessate per richiedere di introdurre in questo disegno di legge nuove zone.

D'altronde, il Parlamento non ha oggi gli elementi per poter giudicare se un determinato tipo di formaggio è tipico di una zona oppure no. Infatti nella parte soppressa dell'articolo 1 era detto che « le caratteristiche merceologiche dei singoli formaggi con denominazione di origine o tipica, ecc., saranno accertate, ecc. ». Quindi, debbono essere ancora accertate. Noi sappiamo che prima di predisporre questo disegno di legge il ministro dell'agricoltura ha fatto tutti gli accertamenti; però queste caratteristiche « che verranno accertate » non sono a conoscenza del Parlamento, il quale quindi non ha gli elementi sufficienti per poter decidere sull'accoglimento o meno di certi emendamenti.

Per questo la Commissione ha approvato l'articolo 3, che demanda al ministro dell'agricoltura, competente in materia — di concerto col ministro dell'industria e del commercio — di studiare il problema e di proporre al Presidente della Repubblica i relativi decreti di riconoscimento delle denominazioni da tutelare e delle zone di produzione.

Io sono d'accordo anche sull'articolo 3 per quanto riguarda la procedura, laddove è detto: « su proposta del ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il ministro dell'industria e del commercio, sentito

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 1953

il comitato previsto dal successivo articolo 5 ». Questo è importantissimo: ecco la tutela dei produttori. Sulla composizione di questo comitato discuteremo, ma esso comunque rappresenta la garanzia che i produttori potranno far sentire la loro voce ed avere anche la possibilità di ricorrere al ministro dell'agricoltura sul parere del comitato, qualora questo non fosse favorevole al riconoscimento di certe denominazioni.

Questo parere del comitato, relativo alla proposta di riconoscimento, deve essere pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*, di modo che gli interessati possano avere la possibilità di poter chiedere che venga riesaminata la questione. Di conseguenza noi crediamo che la Commissione abbia, anche dal punto di vista tecnico, inquadrato il problema in modo che la legge risponda maggiormente ai criteri per cui è stata predisposta.

Per quanto riguarda il termine massimo di un anno, concesso al ministro dell'agricoltura per le proposte di cui ho fatto cenno, poiché sappiamo che molti studi in proposito sono già stati fatti, possiamo ritenere che si procederà rapidamente ed in un termine più breve.

Per queste considerazioni, la maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento Miceli.

PRESIDENTE. Poiché le preoccupazioni dell'onorevole Miceli consistono particolarmente nella necessità, da lui affermata, di procedere il più rapidamente possibile, io vorrei chiedere all'onorevole ministro, prima di invitarlo ad esprimere il parere del Governo, se non ritiene possibile ridurre il termine, di cui all'articolo 3, da un anno a sei mesi.

FANFANI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Io credo, signor Presidente, che una limitazione a sei mesi sia possibile ed accettabile, anche perché i lavori preparatori di questo disegno di legge sono stati lunghi e laboriosi.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, dopo questa dichiarazione del ministro, insiste sul suo emendamento ?

MICELI. Non vi insisto, signor Presidente. La mia sostanziale preoccupazione era quella del termine. Con l'annunciata riduzione del termine massimo, e visto che i lavori preparatori sono in uno stadio avanzato, non posso che essere soddisfatto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3, modificato secondo quanto ha testé dichiarato l'onorevole ministro.

CECCHERINI, Segretario, legge:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, emesso nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato previsto dal successivo articolo 4, saranno riconosciute le denominazioni di origine e relative zone di produzione, nonché le denominazioni tipiche dei formaggi che verranno assoggettati alle norme della presente legge.

Nel decreto verrà fissata la data di applicazione della tutela delle singole denominazioni prevista dalla presente legge, nonché le caratteristiche merceologiche dei singoli formaggi con denominazione di origine e tipica riconosciuta e tutelata, ed i relativi metodi di lavorazione in uso per la produzione dei formaggi medesimi.

La revisione degli elenchi delle denominazioni si effettuerà ogni 5 anni, con le modalità stabilite nel primo comma del presente articolo ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

CECCHERINI, Segretario, legge:

« È costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

Il Comitato è composto di due funzionari nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di un funzionario nominato dal Ministro dell'industria e commercio e di un funzionario nominato dal Ministero del commercio con l'estero, di sei esperti in materia di produzione, confezioni e commercio dei formaggi, nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite, per due di essi, le organizzazioni dei produttori dell'agricoltura, per altri due le organizzazioni cooperative di produzione e per gli ultimi due le altre organizzazioni interessate.

Il presidente del Comitato è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro dell'industria e del commercio ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Miceli, Cerreti, Grazia, Marabini, Venegoni, Grifone,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 1953

Bianco, Fora, Grammatico e Corbi hanno proposto di sostituire, al secondo comma, le parole: «sei esperti» con le altre: «otto esperti», le parole: «per due di essi» con le altre: «per tre di essi», e le parole: «per altri due» con le altre: «per altri tre».

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MICELI. Questo emendamento ha il puro scopo di dare un maggior peso alle categorie interessate nel comitato che deve essere sentito per la determinazione delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi. Abbiamo proposto l'emendamento con l'evidente scopo di affidare la tutela del formaggio tipico in primo luogo ai produttori, sottraendola ad altre influenze che possono essere più o meno estranee. Ora, io non so se l'aumento del numero dei rappresentanti di queste categorie possa far apparire più pletorico il comitato, ma so che l'aumento è stato richiesto appunto da dette categorie.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione?

MARENGHI, *Relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento Miceli.

PRESIDENTE. Il Governo?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 con l'emendamento Miceli.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Spetta al Comitato nazionale di:

a) esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 3;

b) promuovere il riconoscimento delle denominazioni di origine e tipiche secondo le norme della presente legge;

c) collaborare con i competenti organi e uffici dello Stato per il controllo dell'osservanza della presente legge e dei regolamenti di produzione per la repressione delle frodi in materia di produzione e commercio dei formaggi a denominazione riconosciuta e per quanto altro possa occorrere ai fini della difesa degli interessi di detta produzione, sia all'interno che all'estero;

d) esercitare, se richiesto dalle parti, funzioni di arbitrato nelle eventuali contestazioni in materia di denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

e) assumere e svolgere ogni altra funzione o incarico che dalle competenti autorità venga ad esso affidato nel campo delle sue at-

tività istituzionali, per l'efficace attuazione della presente legge.

Le deliberazioni del Comitato di cui alle lettere a) e b) del presente articolo dovranno essere pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per le eventuali istanze e controdeduzioni degli interessati, singoli od associati, che devono essere presentate al Ministro dell'agricoltura e delle foreste entro 30 giorni dalla data di pubblicazione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Il Comitato nazionale ha facoltà di far eseguire perizie, sopralluoghi e indagini, di esperire tutte le prove che riterrà opportune e di sentire oralmente le parti interessate, anche assistite dai rispettivi consulenti tecnici e patrocinatori legali, per accertare la sussistenza ed utilità, agli effetti qualitativi, degli usi locali, leali e costanti, che possono interessare la produzione e il commercio dei formaggi a denominazione riconosciuta ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è svolta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da quello dell'industria e commercio.

I Ministeri suddetti, di concerto fra loro, e previo il parere del Comitato previsto dall'articolo 4, con decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, possono affidare l'incarico della vigilanza sulla produzione e sul commercio dei formaggi con denominazione di origine o tipica riconosciuta a Consorzi volontari di produzione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« L'incarico previsto dall'articolo precedente può essere affidato, per ciascun tipo di formaggio, ad un solo Consorzio di produttori del formaggio stesso, purché esso:

1°) comprenda tra i propri soci almeno dieci produttori, singoli o associati, che da oltre cinque anni abbiano raggiunto sul mer-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 1953

cato, per la produzione del formaggio medesimo, notoria competenza;

2°) sia retto da uno statuto che consenta l'ammissione nel Consorzio, a parità di diritti, di qualsiasi produttore del formaggio di cui trattasi;

3°) garantisca per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento della vigilanza affidatagli.

I Consorzi a cui viene affidato l'incarico sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la esercita d'intesa col Ministero dell'industria e commercio.

Qualsiasi modificazione dello statuto deve essere preventivamente approvata dal Ministero stesso, di concerto con quello dell'industria e commercio ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Miceli, Cerreti, Grazia, Marabini, Venegoni, Grifone, Bianco, Fora, Grammatico e Corbi hanno proposto di sostituire al primo comma, punto 1°, le parole: «dieci produttori» con le altre: «cento produttori», e le parole: «oltre cinque anni» con le altre: «oltre tre anni»; e di sopprimere inoltre, al punto 3°, le parole: «e per i mezzi finanziari di cui dispone».

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

MICELI. L'articolo 8 definisce le caratteristiche dei consorzi volontari di produttori di formaggi e chiarisce perché essi siano chiamati ad esercitare questa vigilanza.

Al punto 1° è previsto il numero dei soci che debbono far parte di questo consorzio, cioè almeno dieci soci produttori. L'emendamento da noi proposto chiede che questo numero minimo sia portato a cento, e ciò in quanto tutti abbiamo interesse a che sia valorizzata l'associazione dei piccoli produttori di formaggio. Valorizzare un'associazione vuol dire affidarle delle prospettive, ed una delle prospettive più importanti è che essa eserciti in prima persona la vigilanza dei prodotti. Orbene, quando quest'associazione può essere formata almeno da dieci produttori, noi affidiamo praticamente alle associazioni di grossi produttori la vigilanza sull'applicazione della legge in elaborazione. Noi non vogliamo escludere i grossi produttori, ma non vogliamo che essi abbiano il monopolio della vigilanza. Noi desideriamo che fra le associazioni che comprendono molti piccoli produttori e le associazioni che comprendono i grossi produttori, se una preferenza deve esservi, essa vada ai piccoli produttori, anche

allo scopo di stimolare l'associazione, anche cioè perché con questo limite nessuno esclude che il grosso e il medio produttore, come spesso avviene, possano trovare un terreno di convenienza nell'associarsi con il piccolo produttore. Quindi, noi non definiamo la qualifica del produttore, ma il numero dei produttori che devono far capo ad un consorzio perché esso sia abilitato ad esercitare la sorveglianza.

Il secondo emendamento è mosso dalla considerazione della opportunità di stimolare la costituzione dei consorzi. Un consorzio fra i piccoli produttori che si costituisce oggi ha la prospettiva, secondo il testo in esame, di poter entrare nel campo della vigilanza fra cinque anni. Ora, perché non ridurre questo termine a tre anni, stimolando così l'associazione volontaria dei produttori? Il termine richiesto di cinque anni non può portare ad una qualifica tale da abilitare il consorzio all'esercizio della vigilanza. Invece il termine da me proposto agevola e facilita la costituzione di produttori in consorzi.

Infine, quanto al terzo emendamento, devo dire che io avrei ammesso, in un consorzio di produttori, una garanzia patrimoniale, ma la garanzia finanziaria — come prevista dal disegno di legge — non la concepisco. Un consorzio non è una banca che possa avere una garanzia finanziaria; al massimo può avere un patrimonio, grande o piccolo, ma non può avere una garanzia finanziaria, a meno che la parola « finanziaria » non voglia indicare una garanzia indiretta, cioè un patrimonio tale che possa di per sé costituire una garanzia finanziaria.

Senonché, usando la legge l'espressione « mezzi finanziari », anche la mia interpretazione indiretta (che cioè possa esservi un patrimonio che garantisca un fido), è esclusa; cioè il consorzio, secondo i proponenti, per essere abilitato alla vigilanza deve disporre o di un pacchetto azionario o di liquido. Noi consigliamo i consorzi, se hanno un patrimonio finanziario, di investirlo nel miglioramento delle macchine, nell'ampliamento degli impianti, nell'aiuto agli associati, e non di mantenerlo inoperoso.

Per questi motivi ritengo che i miei tre emendamenti possano essere accolti dalla Camera.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione?

MARENGHI, Relatore. La Commissione accetta il primo emendamento Miceli; propone però di limitare l'aumento del numero

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 1953

dei produttori proposto dall'onorevole Miceli a cinquanta. Accetta anche il secondo emendamento. Non accetta, invece, il terzo, perché i mezzi finanziari, di cui si fa cenno al punto 3° del primo comma dell'articolo 8 riguardano la vigilanza: un consorzio di produttori deve avere almeno quei piccoli mezzi necessari per tale vigilanza, senza dei quali non gli si può affidare un tale compito.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, insiste?

MICELI. Circa il primo emendamento, accetto la modificazione suggerita dalla Commissione. Circa il terzo, sarei disposto a modificarlo nel senso che i mezzi finanziari siano non quelli di cui dispone l'azienda ma quelli atti ad esercitare la sorveglianza.

MARENGHI, *Relatore*. Così deve intendersi.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il punto 3° afferma esattamente il concetto ora espresso dall'onorevole Miceli: mezzi finanziari non in astratto o per fare la pubblicità o nuovi impianti ma, per esercitare una efficace sorveglianza.

SAMPIETRO GIOVANNI. Allora manca una virgola dopo «organizzazione».

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accetto la virgola.

MICELI. Prendo atto e non insisto sul mio terzo emendamento.

PRESIDENTE. L'articolo 8 rimane dunque così modificato dagli emendamenti Miceli, accettati dalla Commissione e dal Governo:

«L'incarico previsto dall'articolo precedente può essere affidato, per ciascun tipo di formaggio, ad un solo Consorzio di produttori del formaggio stesso, purché esso:

1°) comprenda tra i propri soci almeno cinquanta produttori, singoli o associati, che da oltre tre anni abbiano raggiunto sul mercato, per la produzione del formaggio medesimo, notoria competenza;

2°) sia retto da uno statuto che consenta l'ammissione nel Consorzio, a parità di diritti, di qualsiasi produttore del formaggio di cui trattasi;

3°) garantisca per la sua costituzione ed organizzazione, e per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento della vigilanza affidatagli.

I Consorzi a cui viene affidato l'incarico sono sottoposti alla vigilanza del Ministero

dell'agricoltura e delle foreste, che la esercita d'intesa col Ministero dell'industria e commercio.

Qualsiasi modificazione dello statuto deve essere preventivamente approvata dal Ministero stesso, di concerto con quello dell'industria e commercio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Chiunque produce, pone in vendita o comunque offre al consumo, quali formaggi con denominazione di origine o tipiche riconosciute, formaggi che non hanno i requisiti prescritti per l'uso di tali denominazioni, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire 100.000.

Se il colpevole abbia fatto abuso, allo scopo di compiere la frode, di marchi individuali o commerciali o del Comitato nazionale, veri o contraffatti od in qualsiasi modo alterati o modificati, le pene come sopra comminate sono aumentate fino ad un terzo.

Se i formaggi considerati nella prima parte del presente articolo sono destinati alla vendita, o comunque, alla esportazione in paese straniero, e come tali venduti, le pene sono aumentate fino alla metà.

Se il fatto è commesso da un produttore di formaggi con denominazione di origine riconosciuta, le pene sono aumentate fino ad un terzo ».

PRESIDENTE. L'onorevole Miceli ha proposto di sostituire al primo comma «100 mila» con «1 milione». Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MICELI. Richiamo l'attenzione sulla gravità della frode, sull'utile che può arrecare a chi la esercita (specialmente in relazione alle esportazioni), e sul discredito, e quindi sul danno, che può provocare a vaste categorie. Per questo ho proposto un inasprimento della multa.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione ?

MARENGHI, *Relatore*. Devo far presente all'onorevole Miceli che, oltre alla pena pecuniaria, v'è anche quella detentiva di un anno aumentabile della metà nei casi più gravi, cioè particolarmente nei casi di prodotti destinati all'esportazione. La Commissione, quindi, resterebbe ferma alla cifra di 100 mila lire.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 1953

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. La pena è in conformità con il sistema adottato per tutte le leggi affini a questa, come quella per la tutela dei vini tipici e quella dei semi. Faccio peraltro presente all'onorevole Miceli che pena fondamentale — nel caso in esame — non è già la multa bensì la reclusione fino a un anno, con possibilità di aumento nei casi più gravi. È evidente che la multa è meno efficace dati i vantaggi economici che si possono ottenere con l'infrazione delle norme di questa legge: la remora determinante è invece costituita dalla pena detentiva. Quindi chiederei all'onorevole Miceli di non insistere sul suo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'agricoltura e foreste ha nulla da aggiungere a quanto detto dal ministro di grazia e giustizia?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi rimetto alle argomentazioni dell'onorevole guardasigilli, trattandosi di materia prettamente giuridica.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, insiste sul suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MICELI. Vorrei richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che la tutela dei formaggi è uno dei problemi più interessanti della nostra agricoltura. È evidente che il vantaggio di trasgredire questa legge sarà maggiore di quello che non si otterrebbe, per esempio, adulterando dei semi o dei vini e pertanto non vedo la ragione per cui si debbano stabilire delle pene *standard*. Io pertanto insisterei nel criterio di aumentare la pena pecuniaria, riducendo magari l'entità della multa a 500 mila lire.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei che l'onorevole Miceli considerasse che anche le 500 mila lire saranno poca cosa di fronte all'interesse che potrebbe determinare la violazione di questa legge. Quel che può costituire veramente una contropinta alla violazione è la pena detentiva. Insisto poi nel ritenere necessario mantenere una certa euritmia nelle pene, tanto più che si tratta di leggi affini. Né si dica che la tutela dei vini è meno importante di quella del formaggio: anche in quella legge le pene pecuniarie non superano le 100 mila lire.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte del primo comma dell'articolo 9: « Chiunque produce, pone in vendita o comunque offre al consumo, quali formaggi

con denominazioni di origine e tipiche riconosciute, formaggi che non hanno i requisiti prescritti per l'uso di tali denominazioni, è punito con la reclusione sino ad un anno ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Miceli: « e con la multa sino a lire 500 mila ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione la restante parte del comma nel testo della Commissione:

« e con la multa sino a lire 100 mila ».

(È approvata).

Pongo in votazione i successivi commi dell'articolo 9, testé letti, ai quali non è stato presentato alcun emendamento.

(Sono approvati).

Passiamo agli articoli successivi che, se non vi sono obiezioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

ART. 10.

Chiunque usi le denominazioni di origine o tipiche riconosciute alterandole oppure parzialmente modificandole con aggiunte anche indirettamente o con termini rettificativi, come « tipo », « uso », « gusto », o simili, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa sino a lire 50.000.

Le stesse pene si applicano anche quando le denominazioni alterate come sopra sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio e in genere sui mezzi pubblicitari.

(È approvato).

ART. 11.

Chiunque adotti le denominazioni di origine o tipiche riconosciute ai sensi della presente legge come ragione sociale o come ditta e ne fa uso è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

(È approvato).

ART. 12.

Le pene comminate nella presente legge si applicano salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 1953

ART. 13.

In caso di condanna il giudice dovrà sempre ordinare la pubblicazione della parte dispositiva della sentenza su almeno due giornali, di cui uno quotidiano scelto fra quelli che trattino prevalentemente argomenti attinenti all'attività agricola e lattiero-casearia o agli interessi delle rispettive categorie di produttori.

(È approvato).

ART. 14.

Chiunque produce, vende o comunque fa commercio dei prodotti di cui alla presente legge, è tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli ufficiali ed agenti delegati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) o dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Detti campioni saranno prelevati dagli ufficiali ed agenti sopra indicati in numero almeno di tre per ogni controllo, di cui uno sarà consegnato al produttore o commerciante.

I campioni stessi regolarmente suggellati o assicurati con sigilli atti a garantire l'identità e il contenuto saranno pagati a prezzo corrente di vendita.

(È approvato).

ART. 15.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio, saranno emanate le norme per la esecuzione della presente legge.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione della proposta di legge Dal Canton Maria Pia ed altri: Modifica all'articolo 411 del codice civile. (1146).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia, Bettiol Giuseppe, Giordani, Corsanego, Conci Elisabetta, Sampietro Umberto, De Maria, Titomanlio Vittoria, Valandro Gigliola, Bonfante Margherita, Scalfaro, Giuntoli Grazia e

Bucciarelli Ducci: « Modifica all'articolo 411 del codice civile ». (1146).

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la onorevole Maria Pia Dal Canton. Ne ha facoltà.

DAL CANTON MARIA PIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'istituto dell'affiliazione, di cui al titolo XI e agli articoli 400-413 del codice civile, è relativamente recente di fronte all'istituto dell'adozione e fatto esclusivamente nell'interesse del minore (mentre l'istituto dell'adozione è fatto anche nell'interesse della persona che, mancando di eredi, vuol tuttavia lasciare a qualcuno il proprio nome e le proprie sostanze). È un istituto — dicevo — relativamente recente, che ha fatto del gran bene: prevede il periodo di affidamento del minore abbandonato, la procedura da seguire per l'affiliazione, l'eventuale revoca dell'affiliazione, i procedimenti per dare il nome all'affiliato se il bambino è stato o meno riconosciuto dalla madre (rarissimamente dal padre), e anche la estinzione dell'affiliazione, all'articolo 411.

Per chi vede questo istituto nel suo complesso e lo giudica dal punto di vista teorico, e tanto più per coloro per i quali il codice è intangibile, questo istituto sembra perfetto. Non manca niente: vi è l'affiliazione, la revoca, la estinzione; tutto ben armonizzato e congegnato. Però, onorevoli colleghi ed onorevole ministro, in pratica non è purtroppo così. Accade infatti che chi cerca un bambino a scopo affettivo, o si reca in un istituto di assistenza o in un brefotrofo a chiedere una di queste povere creature, la prima domanda che rivolge al direttore o a chi ha cura di questi piccoli esseri è questa: « Posso essere tranquillo sull'avvenire di questo bambino? Questo bambino sarà mio? Per quanto tempo? Come? ».

E il direttore del brefotrofo deve lealmente e sinceramente rispondere che per tre anni a partire da quel momento (cioè durante il periodo dell'affidamento fino al sorgere dell'affiliazione) il bambino può essere portato via ai coniugi, che l'hanno avuto ed a lui si sono affezionati, in meno di 24 ore. Ad affiliazione avvenuta, il bambino può essere ancora portato via se il giudice tutelare dichiara estinta l'affiliazione nell'interesse del minore. Evidentemente, di fronte a questa spada di Damocle, molti coniugi che richiedono un bambino a scopo affettivo (e non certo a scopo di lucro) si ritirano. Che abbiano fatto domanda scritta od orale, poco importa; comunque le affiliazioni non sorgono perché gli aspiranti affilianti non si vogliono met-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 1953

tere in tale pericolo e si ritirano in buon ordine.

Abbiamo statistiche e cifre al riguardo? Onorevole ministro, non vi sono cifre perché tante domande — ripeto — sono rimaste al puro stato orale. Però mi riferisco — e di queste testimonianze ne ho molte altre — alla relazione scritta recentissimamente dal professor Vitetti, direttore del brefotrofia di Roma (che in gran numero raccoglie bambini esposti, comunque illegittimi, del centro e sud Italia), dove si afferma: « Il pubblico chiede una sola cosa: stanno bene tutte le norme che volete, ma fate che il figlio che diventa nostro non possa per alcun motivo esserci tolto. Conclusione è stata che, come prima, anche oggi, con la conoscenza di nuovi progetti, i coniugi che vengono a chiedere informazioni per affiliarsi un bambino per l'80 per cento rifiutano e se ne vanno sconsolati ».

Quest'affermazione mi pare abbastanza grave: se l'80 per cento dei richiedenti si ritira, cinquanta bambini perderanno la possibilità di una famiglia affettiva, cinquanta creature, giunte a 14 anni di età, saranno messe praticamente sulla strada. Infatti, non dobbiamo nasconderci la realtà sotto il velo della legge: a 14 anni (a 16 in certe province) ragazzi e ragazze hanno un tutore sulla carta ed in realtà sono messi sulla strada. Quindi, le ragazze dolorosamente ritorneranno nel brefotrofia, dopo qualche anno, e, quanto ai ragazzi, li possiamo vedere, se ci prendiamo il gusto di fare un giro per la periferia di Roma, con l'aria di chi vive ai margini della società e spesso ai margini del codice penale. Quanti di questi bambini abbandonati, se fossero stati accolti da una famiglia affettiva, avrebbero trovato un nido, mentre ora sono destinati alle carceri dei minorenni o ai collegi di corruzione!

Questa è la tristissima realtà. E non è solo il professor Vitetti che afferma ciò. Leggerò qualcuna fra le innumerevoli richieste che mi sono pervenute appunto per questa modifica dell'articolo 411 del codice civile.

Il direttore del brefotrofia di Perugia dice così: « Anche in questo brefotrofia si sono verificati vari casi di coniugi richiedenti bambini che hanno evitato l'affiliazione per timore di un riconoscimento da parte della madre. Negli ultimi cinque anni si può considerare una media di cinque o sei casi per anno, con prevalenza per il 1951, anno nel quale si sono avute 8 o 9 richieste ».

Il direttore del brefotrofia di Treviso afferma testualmente: « Saranno bene accolte quelle norme che tendano ad ostacolare

l'estinzione delle affiliazioni già in corso, dando anzi la sensazione di un vincolo definitivo tra affiliante ed affiliato e di una efficace tutela della famiglia affettiva ».

Il direttore del brefotrofia di Bari: « Se fosse data maggiore sicurezza all'istituto delle affiliazioni, queste si verificherebbero con molto più frequenza. ».

Il direttore del brefotrofia di Catania così si esprime: « L'integrazione all'articolo 411 del codice civile, che lei intende proporre, sarebbe molto utile per dare una maggiore serenità agli affidatari, facilitando le affiliazioni conseguenti ».

Quello di Trento: « Effettivamente la disposizione dell'articolo 411 del codice civile ha distolto coniugi dal richiedere affiliazioni ed è una delle ragioni principali che attenua il desiderio di affiliazione in chi anche solo ci pensa come una possibilità ».

Quello di Padova dà ragione al professor Vitetti: « Il professor Vitetti però ha perfettamente ragione, perché non vi è dubbio che il timore di una tardiva comparsa della madre ostacola in modo grave prima gli affidamenti e poi le affiliazioni ».

Onorevole ministro, le faccio grazia degli altri per non importunarla troppo, però questa è la triste realtà. E allora la mia proposta di legge, sia nel testo originario, sia nel testo della Commissione, che cosa vuole? Una cosa molto semplice: che per i bambini non riconosciuti dalla madre, quindi esposti — e noi sappiamo come avvengono i riconoscimenti: la madre sotto il peso fisico e morale, quasi sotto le conseguenze di un trauma, allorché viene richiesta dall'ufficiale di stato civile, nella maggior parte dei casi acconsente al riconoscimento — dicevo, per i bambini esposti, e non per tutti gli esposti, ma soltanto per quegli affidati agli istituti di pubblica assistenza, quando avvenisse il riconoscimento (non la legittimazione, che può sempre avvenire) ad affiliazione avvenuta, sia necessario il consenso dell'affiliante perché l'affiliazione venga estinta.

A questo punto sembra sorgere un problema grosso: deve prevalere la famiglia legale o la famiglia naturale?

Io ritengo che il problema non debba essere posto in questi termini, ma in altri, in conformità e sulla stessa falsariga di quanto è stato fatto per il codice, cioè rispettando e difendendo l'interesse del minore. Ma rispettando e difendendo tale interesse non si vuol togliere nessun diritto al genitore naturale, si vuole solo limitarne l'esercizio. Mi pare che questa limitazione trovi la sua

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 1953

giustificazione in due fatti. In primo luogo l'abbandono del minore da parte del genitore, il quale, per i tre anni di affidamento e per quel periodo precedente in cui il minore è rimasto nell'istituto di assistenza, non ha sentito questo elementarissimo dovere di riconoscere la propria creatura. (Quando la madre ritorna a chiedere la propria creatura, possiamo pensare che lo faccia per interesse, perché da un bambino che abbia raggiunto i 14 o 15 anni può trarre qualche vantaggio; ci autorizza comunque a dubitare della spontaneità e del disinteresse di questo riconoscimento).

In secondo luogo è da considerarsi il comportamento dell'affiliante, che per lunghi anni ha sostenuto dei sacrifici spesso non lievi e si è affezionato al bambino come se fosse suo. Noi dobbiamo difendere l'affiliante, che è rimasto per ben tre anni con questa spada di Damocle sospesa sul capo ed ha finalmente potuto affiliarsi il bambino. Non si tratta di negare dei diritti alla madre che ritorna ma semplicemente di consentire all'affiliante di esprimere il proprio parere sulla richiesta di un genitore che ignora per anni i più elementari doveri. D'altra parte, la portata della proposta è molto limitata. Se si desse ascolto alle richieste di chi vive quotidianamente a contatto con queste tragiche situazioni, bisognerebbe proporre e riformare ben altro. Mi permetto di citare qualcuna di queste richieste.

Il direttore del brefotrofo di Cagliari dice: « Penso che la modifica di tale articolo nel senso che il riconoscimento paterno non possa legalmente avvenire oltre l'anno di età, porterà a tale aumento delle affiliazioni, che in un certo senso si potrà considerare risolto il problema degli esposti ».

Il direttore del brefotrofo di Reggio Calabria dice: « La mia personale opinione, fondata sulla lunga esperienza brefotrofica, è che il diritto della madre naturale di riconoscere la prole andrebbe subordinato anzitutto alla condotta e alla moralità, e di più limitato a non oltre il sesto anno di età del figlio. L'affiliazione, ad esempio, potrebbe essere preceduta dalla pubblicazione nell'albo della pretura per un sufficiente periodo di tempo, e divenire indissolubile. Si potrebbe ancora far decidere al figlio se intende abbandonare la famiglia affettiva o meno ».

Il direttore del brefotrofo di Bologna propone di « rendere maggiormente difficile, se non impossibile, alla madre di riconoscere la prole quando l'abbandono da parte sua risalga ad un certo tempo che non dovrebbe essere inferiore ai tre anni ».

Il direttore del brefotrofo di Messina dice: « Per ovviare a tali inconvenienti sarebbe necessario limitare la facoltà di riconoscimento del figlio naturale all'età di un anno o al massimo due anni, tranne i casi di legittimazione per susseguente matrimonio ».

Il direttore del brefotrofo di Potenza dice: « A mio parere si dovrebbe rivedere tutta la legislazione riguardante gli illegittimi, perché le attuali leggi si risolvono spesso a danno di quelli che da esse dovrebbero trarre vantaggio ».

Il direttore del brefotrofo de L'Aquila dice: « Sono del parere che ogni bimbo debba avere almeno la sua mamma; però, se dopo un quinquennio i veri genitori non hanno sentito il dovere di riprendere presso di loro il proprio nato, non debbono poi avere il diritto di interferire sulla sistemazione morale e materiale dello stesso ».

Allo stesso modo si esprime il direttore del brefotrofo di Venezia. Il direttore del brefotrofo di Ancona è ancora più esplicito: « Nell'interesse del bambino illegittimo, unico interesse che noi dobbiamo salvaguardare, dobbiamo domandare la promulgazione di una legge che non consenta alla madre dopo uno o due anni dalla nascita del figlio (poi abbandonato) la facoltà di riconoscerlo, specialmente nei casi nei quali il bambino sia già entrato a far parte di una famiglia che l'abbia cercato e lo tenga bene. Oggi — continua lo stesso direttore — si deve giungere, nonostante tutte le opposizioni, alla facoltà di limitare nel tempo i riconoscimenti materni. Sa lei quanti riconosciuti dalle madri (donne di servizio, la maggior parte) attratte dal premio loro offerto, dopo pochi mesi vengono riportati negli istituti perché le madri si trovano nell'impossibilità di trattenerli presso di sé? ».

E voglio citare un'affermazione del direttore del brefotrofo di Lecce: « I detti bambini, ad eccezione dei pochi minorati ed anormali trasferiti in idonei istituti, sono consegnati con frequenza davvero ammirevole a persone agiate e per lo più a famiglie di agricoltori senza prole, fornite dei requisiti di idoneità fisica, morale ed economica documentati dalle autorità competenti. Gli allevatori, che prendono i nostri bambini non a scopo di lucro ma per crescerli con immenso affetto e per dar loro un nome onorato e unirli saldamente alle famiglie, attendono con ansia il tempo stabilito per affiliarli o adottarli. Per esaudire i giusti e santi desideri di questa buona gente, che compie il miracolo del bene, formulo la proposta di concedere ai geni-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 1953

tori naturali un certo periodo di tempo non superiore a due anni, per riconoscere i loro bambini. Oltrepassato questo termine, più che sufficiente per definire ogni posizione personale e familiare, anche la più triste e complessa, il legislatore non dovrebbe estinguere l'affiliazione per qualsiasi motivo addotto dai genitori naturali al fine di giustificare il tardivo riconoscimento ».

Urge quindi provvedere.

Non si vuol disconoscere con ciò i diritti della madre naturale, della quale non si ignorano le pene che precedono la nascita di una creatura, la situazione di bisogno in cui spesso essa si trova, l'ingiustizia della società verso di lei e la tragedia morale che è alla base di tutta la sua dolorosa vicenda.

Ben sappiamo che è questa povera mamma che deve, da sola, portare il peso materiale e morale della creatura, mentre il padre si eclissa; non ignoriamo tutte le altre spesso dolorosissime circostanze che precedono, accompagnano e seguono la nascita di un bimbo illegittimo, ne assillano e perseguitano la madre.

Da tanto tempo auspichiamo che speciali case in ogni provincia, a spese della provincia stessa, raccolgano la madre bisognosa prima e dopo la nascita del bimbo (più a lungo che non il brefotroffio), sia per evitare i fatti estremi che possono portare all'eliminazione della creatura, o comunque quello stato d'animo di pena e di incertezza che influisce in modo assolutamente deleterio sul nascituro, sia perché la madre, affezionandosi al proprio nato, lo riconosca, ed abbia modo di tenerlo con sé e venga da questa innocenza redenta. Ma non si può non sentire pietà per i bimbi abbandonati e non insorgere contro quelle madri che, messo da parte l'affetto, si lasciano muovere solo se spinte da un personale interesse.

Né si dica che è la miseria che obbliga a non riconoscere la propria creatura!

La miseria non obbliga a non riconoscere; può, in qualche caso, far abbandonare, a riconoscimento avvenuto; ma quante sono le madri povere che accettano tutti i sacrifici pur di allevare ed educare il proprio figlio!

Madri veramente ammirevoli, che un giorno vedremo ben alte nel regno di Dio, per quanto hanno sofferto, amato, e per quanto sono state messe in disparte dalla società!

Ma non è a queste madri che si rivolge la mia proposta di legge, e neppure a quelle che, avendo riconosciuto i figli, praticamente poi li abbandonano. Solo a quelle che omet-

tono il più elementare dovere: di riconoscere il proprio figlio.

E, se vogliamo, neppure a queste! Solo alle creature abbandonate perché non siano oggetto di commercio o di ricatto.

Per questi esseri abbandonati che non hanno avuto neppure l'accettazione materna, per questi, ripeto, è la mia proposta di legge. (*Applausi al centro e a destra*).

E, mentre rivolgo alla Camera la preghiera di approvarla, voglio sperare che la futura Assemblea, senza minimamente incrinare i diritti della famiglia legittima, possa trovare il modo di difendere e proteggere efficacemente quelle creature che, senza alcuna loro colpa, conoscono fin dai primi anni di vita la sofferenza e l'abbandono. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Capalozza. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Devo prima di ogni altra cosa fare una osservazione e, se l'onorevole Concetti me lo consente, un appunto per la imprecisione della sua relazione. Egli, infatti, dopo aver illustrato e difeso i concetti informativi del provvedimento proposto dalla onorevole Dal Canton e da altri colleghi e gli scopi che si prefigge di raggiungere, conclude affermando esattamente così: « Con unanime entusiasmo la Commissione propone alla Camera l'approvazione della proposta di legge in esame ».

Mi corre l'obbligo di rettificare, sia per quanto riguarda me personalmente, sia per quanto riguarda i colleghi del mio gruppo. C'è stato proprio l'opposto che un « unanime entusiasmo »! Non soltanto non vi è stato consenso da parte nostra, ma devo aggiungere e rilevare per la verità storica che non v'è stato « entusiasmo » neppure da parte di parecchi colleghi di altri gruppi. E non vi è stato consenso e tanto meno entusiasmo da parte del Governo, per la parola dell'onorevole Tosato, prima, per la parola dell'onorevole ministro Zoli, dopo.

La III Commissione in sede referente si è occupata di questo provvedimento il 24 marzo 1950 per un esame del tutto sommario, di semplice delibazione, al fine di decidere se la proposta di legge della onorevole Dal Canton dovesse essere, o non, esaminata unitamente ad altra proposta dovuta alla onorevole Bianca Bianchi: e decise di tenerle distinte. La proposta è, poi, rimasta ferma nelle secche della Commissione, dinanzi a cui è stata riesaminata — ed approfondita — il 14 maggio 1952.

Ebbene, in quella seduta della Commissione, dopo la proponente che illustrò

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 1953

il provvedimento e dopo il relatore che lo appoggiò, ebbe a parlare un autorevole deputato democristiano, l'onorevole Rocchetti, il quale dichiarò la propria avversione alle modifiche del codice civile fatte episodicamente, contestò che ve ne fosse bisogno nel caso in questione e fece presenti le attribuzioni e i poteri discrezionali del magistrato, cui è affidata la valutazione, caso per caso, degli interessi del minore. Concluse col dirsi « contrario alla tesi del relatore, che trovasi in contrasto coi naturali sentimenti umani e con i principî basilari dell'istituto della famiglia » e « contrario alla proposta Dal Canton, in quanto il compito in essa affidato al giudice tutelare è già implicito nella dizione attuale del codice ».

Ebbi a prendere la parola anch'io in quella circostanza, come rappresentante del mio gruppo, e mi dichiarai del tutto d'accordo con l'onorevole Rocchetti: facendo mie le di lui argomentazioni, preannunziai che il nostro voto sarebbe stato contrario alla proposta.

Consimili dichiarazioni e precisazioni vennero fatte da un altro egregio deputato di parte democristiana, l'onorevole Caserta, il quale si richiamò agli interventi dell'onorevole Rocchetti e mio, e si pronunciò in senso opposto alla proposta in esame.

Prese ancora la parola l'onorevole Rocchetti, il quale per avvicinare le divergenti tesi, propose un emendamento, secondo il quale potesse addiversarsi alla revoca dell'affiliazione solo se il genitore naturale dimostri, dinanzi al giudice tutelare, che gravi motivi gli avevano impedito il riconoscimento.

L'onorevole Tosato, nella seduta del 14 maggio 1952, di cui ci stiamo occupando, per ben due volte si dichiarò contrario alla proposta di legge, prospettando che gli inconvenienti a cui la proposta stessa avrebbe dato luogo sarebbero stati assai più gravi che non il mantenimento dell'attuale regolamentazione legislativa, prevista e disciplinata nell'articolo 411 del codice civile.

Nella seduta della III Commissione del 4 giugno 1952, l'onorevole Rocchetti presentò un nuovo testo, innovativo di quello che, formulato dalla onorevole Dal Canton Maria Pia, è contenuto nel documento n. 1146. Anche in quella circostanza, sempre per incarico del mio gruppo, confermai che ero contrario alla proposta di legge sia nel testo originario, sia nel testo emendato secondo i suggerimenti dell'onorevole Rocchetti.

Era presente il ministro guardasigilli, onorevole Zoli, il quale si dichiarò anch'egli contrario alla proposta di legge.

Il Presidente della Commissione propose, allora, che, tenendo conto dei suggerimenti e delle critiche che muovevano da così diverse parti, la proponente e il relatore portassero alla Commissione medesima un altro testo.

E così il 16 luglio 1952, dopo questa rielaborazione, si è giunti al testo che è stato oggi presentato alla Camera e attorno al quale, secondo il relatore onorevole Concetti, si sarebbe raccolto l'unanime entusiasmo della Commissione. Sono in grado di dimostrare *per tabulas*, sulla scorta del verbale della seduta della III Commissione, in sede referente, in data 16 luglio 1952, che il relatore ha detto cosa non vera. Vi è registrato l'intervento dell'onorevole Ferrandi del partito socialista italiano, il quale ha condizionato il suo favore verso la legge al riconoscimento della preminenza da attribuirsi al vincolo di sangue: requisito che non è soddisfatto per nulla dall'attuale dizione. Di più: l'onorevole Ferrandi ebbe a riservarsi di presentare per la discussione in aula, appunto perché fosse sanzionata la preminenza del vincolo di sangue, alcuni emendamenti. Io non vedo oggi l'onorevole Ferrandi e non mi consta che gli emendamenti siano stati presentati, ma una cosa è certa: che l'onorevole Ferrandi non è stato un acclamante propugnatore della legge! Debbo, per precisione, aggiungere che si dichiararono invece favorevoli l'onorevole Scalfaro e il socialdemocratico onorevole Arata. Anche quel giorno, io stesso presi ancora la parola per dichiarare che ero contrario al provvedimento, ed espressi l'avviso che si dovesse lasciare sempre la possibilità del riconoscimento da parte del genitore, con conseguente estinzione dell'affiliazione, demandando la decisione di merito al giudice tutelare; per dichiarare, cioè, che si doveva restare ancorati alla vigente disciplina del codice civile. Dopo questi rilievi e queste precisazioni, opportuni per la conoscenza obiettiva dei lavori preparatori e necessari per me, in quanto mi si è attribuito un entusiasmo che semmai ho espresso in senso diametralmente opposto, desidero esprimere in breve le ragioni che ci guidano a votare contro la proposta di legge Dal Canton.

Tale proposta, anche nel suo testo emendato, cerca di confiscare o quanto meno di ridurre sensibilmente i diritti che competono al genitore a seguito del riconoscimento di un proprio figlio.

Debbo, intanto, sottolineare un errore di sostanza, un errore di carattere tecnico-giuridico che è contenuto nella relazione dell'onorevole Concetti. In essa a pagina 3, n. 3, si

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 1953

afferma: « Non si nega al genitore che riconosce il figlio di averne la patria potestà », mentre l'articolo 411, secondo comma, del codice civile, statuisce: « Nel caso di legittimazione o di riconoscimento del minore, il giudice tutelare delibera se sia nell'interesse del minore continuare l'affiliazione, ovvero se sia da conferire al genitore l'esercizio della patria potestà. In quest'ultimo caso dichiara estinta l'affiliazione ».

È evidente che, se l'affiliazione non è estinta (e non è estinta proprio nelle ipotesi previste nel comma che la onorevole Dal Canton vuole aggiungere all'articolo 411), l'esercizio della patria potestà non è conferito al genitore naturale, ma rimane all'affiliante.

Bisogna convenire che un riconoscimento tardivo da parte del genitore naturale può turbare o addirittura sovvertire un certo clima di domestichezza e di affetto che si sia creato fra l'affiliato e l'affiliante, epperò il codice nell'articolo 411 già prevede questa eventualità, e ne rimette al giudice tutelare la valutazione, allorché gli demanda di decidere se l'affiliazione debba cessare o proseguire. Il che significa, onorevoli colleghi, che il giudice tutelare, con quell'ampio potere discrezionale che gli è riconosciuto dal codice civile, dovrà giudicare con senso di umanità e di giustizia se sia più conveniente per il figlio naturale la famiglia dell'affiliante o la famiglia di sangue.

L'attuale proposta vuole restringere i poteri del giudice, vuole vincolarli in un modo così drastico, che non possiamo approvarla.

D'altro canto, il testo definitivo, che sarebbe dovuto uscire da una specie di transazione fra le varie opinioni che si erano manifestate in seno alla Commissione di giustizia, è stato redatto in una forma assai più grave e rigorosa di quella che non sia stata prevista non solo nell'emendamento dell'onorevole Rocchetti, ma persino nella dizione originaria, perché non ci si rimette più in alcun modo al prudente criterio del magistrato, non si fa più nemmeno una discriminazione tra gli affiliati che abbiano e non abbiano compiuto i diciotto anni di età, ma si arriva *sic et simpliciter* a stabilire che « l'affiliazione non può essere dichiarata estinta senza consenso dell'affiliante nel caso di riconoscimento di un minore che sia stato affiliato a seguito di affidamento da parte di un istituto di pubblica assistenza ».

Si esclude ogni eccezione, ogni considerazione per i casi pietosi; si esclude che il giudice tutelare, che pur si sia reso conto della giustizia del provvedimento di dichiarazione di estinzione dell'affiliazione, possa rimediare in alcun modo, senza il consenso dell'affiliante, il

quale è elevato al rango di giudice tirannico degli interessi del minore che da piccino gli è stato affidato.

Mette conto riandare ai lavori preparatori dell'articolo 411, quale è accolto nel codice civile.

Come è noto, il secondo comma dell'articolo 411 regola l'estinzione dell'affiliazione nel caso di legittimazione o di riconoscimento del minore da parte del genitore. Tale articolo dà al giudice tutelare, che è il cardine di tutto l'istituto dell'affiliazione, il potere di dichiarare, o non, estinto il rapporto di affiliazione, secondo che sia interesse del minore che l'affiliazione continui, oppure che l'esercizio della patria potestà venga attribuito al genitore naturale.

Alla statuizione e all'approvazione della norma si è pervenuti non senza contrasti. La Commissione parlamentare, che si occupò a fondo del problema, aveva proposto che il vincolo di affiliazione dovesse essere senz'altro dichiarato estinto nei casi di legittimazione o di riconoscimento, con queste due sole eccezioni: che il genitore consenta a che il vincolo perduri e che il giudice tutelare constati che il genitore è indegno dell'esercizio della patria potestà.

Buona parte della dottrina giuridica era sulla linea della Commissione parlamentare, ma il testo definitivo ha voluto essere più elastico, si da adattare la decisione alle particolarità delle varie situazioni concrete.

Nel *Commento al nuovo codice civile italiano* del Robbiani (volume I, pagina 443) si trova scritto in proposito: « Questa disposizione è in verità molto grave e potrebbe, nella varietà dei casi, costituire un serio ostacolo al proposito del genitore naturale di legittimare o di riconoscere il figlio, distogliendolo dall'addivenire a quell'atto, che, sotto il punto di vista morale e giuridico, dovrebbe essere la massima reintegrazione degli interessi del minore abbandonato ».

Cioè, questo studioso del diritto rileva che la disposizione è grave, e che non è grave nel senso cui vuole avviare la onorevole Dal Canton, bensì proprio nel senso opposto: ritiene, cioè, che detta disposizione consenta troppo spesso che il minore affiliato resti nella famiglia dell'affiliante, anziché ritornare nella famiglia naturale.

Un altro studioso, il Mosco, nella monografia *Dei minori affidati alla pubblica o alla privata assistenza e dell'affiliazione*, osserva: « Non è da disconoscere che qui la penna del legislatore per la tutela degli interessi del minore sia andata un po' oltre, giungendo a con-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 1953

sentire che sia privato della patria potestà un genitore che può essersi trovato, per motivi gravi, nella quasi impossibilità di legittimare il figlio ».

Anche qui si muovono delle critiche alla disposizione dell'articolo 411; e anche qui le critiche sono esattamente nel senso opposto di quelle avanzate dalla onorevole Dal Canton, in senso esattamente opposto all'obiettivo della attuale proposta di iniziativa parlamentare.

I due commenti che ho citato sono caratteristici, perché ambedue criticano l'articolo 411 come troppo sfavorevole al genitore naturale: l'uno partendo dal punto di vista di quest'ultimo, l'altro partendo dal punto di vista del minore.

La proposta di legge, nella formulazione originale e, peggio, nella formulazione emendata, tende, come ho già detto in principio, a porre degli ostacoli ancora più insormontabili al genitore che voglia avere il figlio con sé; e a porli nell'intento, si dice, di difendere il diritto sia degli affiliati che degli affilianti. Di tal guisa, dalla posizione di netto favore nei riguardi del genitore, risultante dalla proposta della Commissione parlamentare per l'elaborazione del vigente codice civile, dalla norma positiva del nostro diritto scritto, l'articolo 411, che lascia al giudice tutelare ogni decisione coi suoi poteri discrezionali, si vuol passare ad una disposizione che tra le due parentele, quella fittizia e quella naturale, dà un peso preponderante alla parentela fittizia.

Ora, se noi confrontiamo nel codice attuale i rapporti che derivano dalla affiliazione e quelli che derivano dal riconoscimento, constatiamo che solo i rapporti derivanti dal riconoscimento possono dare al minore una situazione solida e sicura, per lo meno dal punto di vista giuridico. Basti pensare infatti che l'affiliato non ha alcun diritto patrimoniale sui beni dell'affiliante e che l'affiliazione può essere in ogni momento revocata nei casi elencati dall'articolo 410 del codice civile.

Allo stato attuale della nostra legislazione civilistica, si può quindi dire che la proposta Dal Canton si presenta come un *quid* completamente avulso dal sistema del codice e che la modifica dell'articolo 411, nel senso proposto richiederebbe, per essere coerente, ben altre modificazioni dell'istituto dell'affiliazione nel suo complesso, nei suoi particolari e nei suoi addentellati con altri istituti giuridici. Se così non fosse, se una norma quale è quella proposta dovesse essere inserita nel-

l'attuale ordinamento, si verrebbe ad instaurare una disciplina irragionevolmente rigida proprio nei confronti del genitore che volesse regolarizzare la posizione del figlio naturale.

Né si può con fondatezza obiettare che con la proposta non si pongono limiti al riconoscimento, ma soltanto al successivo esercizio della patria potestà; poiché è intuitivo che il genitore non può non essere trattenuto dal riconoscere il figlio dall'ambiguità della situazione che si verrebbe a stabilire. L'obiezione, comunque, vale come smentita all'onorevole Concetti, il quale nella sua foga laudativa ha erroneamente scritto nella relazione; come sopra ho rilevato, che la continuazione del vincolo di affiliazione non impedisce al genitore l'esercizio della patria potestà.

Debbo, infine, azzardare, onorevoli colleghi, una osservazione, che potrebbe a prima vista apparire, e non è, malevola. La proposta, la quale non contiene alcuna disposizione che consolidi la posizione del minore nella famiglia dell'affiliante, lascia sospettare che sia stata fatta non tanto in difesa dei legami affettivi costituitisi fra affiliante e affiliato, quanto in odio al genitore « peccatore ». Non è, dicevo, un'osservazione malevola, perché è suggerita da una certa letteratura cattolica: si vedano, per esempio, gli studi del Cappello: « La difesa del vincolo matrimoniale e della famiglia », pubblicato in *Civiltà cattolica*, 1943, parte II, pag. 3 e « Per la difesa del matrimonio e della famiglia » in *Civiltà cattolica*, 1947, parte II, pag. 97-. Anche se, come non voglio dubitare, gli intendimenti della proponente sono limpidi ed onesti, resta che un problema di questa portata, un problema così complesso e angoscioso, non può risolversi con accorgimenti più o meno pietosi o con espedienti più o meno elusivi, ma deve essere affrontato con larghe riforme di carattere economico e sociale, per il miglioramento delle condizioni generali di vita dei lavoratori e con un massiccio intervento finanziario dello Stato in favore dei meno abbienti.

Ecco le considerazioni per le quali il mio gruppo ed io siamo contrari all'approvazione della proposta di legge della onorevole Dal Canton. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Arata. Ne ha facoltà.

ARATA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi limito ad alcune brevi osservazioni per dichiarare il mio voto e per spiegare la posizione favorevole alla proposta di legge che ho assunto in Commissione.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 1953

È fuori dubbio che questa è una delle materie più delicate e più tormentose della vita attuale, ed è altrettanto fuori dubbio che sotto questo problema ve ne sono altri di carattere sociale ed anche economico, come rilevava poc' anzi l'onorevole Capalozza, il quale giungeva addirittura a dire che una soluzione dei problemi sociali ed economici che sono alla base di questo fenomeno ne avrebbe senz'altro determinato l'eliminazione.

Io vorrei subito osservare che non sempre al fondo di questo problema giuridico e familiare vi è un fenomeno di carattere economico: anzi, a mio giudizio, la maggioranza delle madri naturali che non riconoscono la propria creatura non è data da persone povere. La ragione principale, il maggior numero di cause che inducono queste genitrici a non riconoscere la propria prole è data forse da altri fattori che non dalla povertà, perché, se il fattore della povertà fosse preminente, io sarei il primo a riconoscere che bisogna andare molto adagio e farei le mie riserve su questo progetto. Ma, ripeto, la povertà non influisce in modo preponderante sul grave fenomeno che ha indotto la collega Dal Canton a presentare il suo progetto.

In sostanza, questo progetto riflette due situazioni di penosissimo contrasto: una fra il genitore naturale e le persone che intendono farsi consegnare in affidamento una creatura abbandonata per poi affiliarsela o adottarla (è il contrasto, insomma, fra i genitori del sangue e i genitori del cuore); l'altra — secondo contrasto — fra il genitore naturale e gli interessi del figlio.

Ora, qual è l'interesse del genitore del cuore? Quello di potersi far consegnare questa creatura abbandonata e di poterla tenere con la maggior certezza possibile, ossia di non avere più il timore che il genitore naturale compaia improvvisamente a togliergli questa creatura cui si è forse affezionato più ancora che se ci fosse un vincolo di sangue. Vi sono, a questo riguardo, dei casi pietosissimi, dei casi tragici cui ha dato luogo questo amore che è sorto fra una creatura innocente, abbandonata, e una persona che l'ha allevata come figlio.

Qual è l'interesse del genitore naturale? È quello di poter in ogni momento non soltanto riconoscere, legittimare la propria creatura, ma anche di portarsela con sé, di esercitare la patria potestà su di essa, di portarsela a casa propria. E accanto a questi due interessi, vi è quello del figlio. E molte volte qui c'è il dramma, che palpita nel contrasto fra l'interesse morale, affettivo del figlio e

il suo interesse materiale, giacché spesso questa creatura, che pure è attaccata a questi genitori del cuore, che pure egli considera come suo padre e sua madre, deve decidere (o il giudice deve decidere per lui) tra una prospettiva di ricchezze, di vita comoda e di buona carriera, quale gli è offerta dal tardivo genitore naturale, e una vita di fatica e di lavoro quale gli è offerta dai genitori del cuore: ricchi appunto, spesso, solo di cuore.

Orbene, a me sembra che questo progetto armonizzi tutti questi interessi, cioè non sacrifichi ingiustamente nessun interesse a favore di altri, e il sacrificio che impone a qualche interesse è giustificato da alti principi, da alte esigenze umane e morali.

Oggi con l'articolo 411, con la legislazione vigente, checché ne dicano i due scrittori citati dall'onorevole Capalozza, i quali evidentemente si riferivano a tempi assolutamente diversi, oggi, ripeto, è evidente l'ingiusta eccessiva tutela dell'interesse del genitore naturale, che può affacciarsi in qualunque momento non soltanto per riconoscere, legittimare la propria creatura, ma anche per farsela consegnare ed esercitare su di essa la patria potestà.

Oggi è evidente che l'interesse dei genitori affettivi è quasi del tutto ignorato. Le ragioni sono state già brillantemente esposte dalla onorevole Dal Canton ed è inutile che io le ripeta. Orbene, col progetto Dal Canton non si sacrifica l'interesse dei genitori naturali perché — per i primi tre anni — il genitore naturale può comparire in ogni momento per riconoscere e legittimare la propria creatura e per farsela consegnare. Questo genitore ha tre anni di tempo per ricordarsi che è un genitore. La madre ha tre anni di tempo per ricordarsi che ha dato alla luce una creatura e che su questa creatura ha non soltanto dei diritti, ma anche dei doveri. Se lascia trascorrere questi tre anni senza ricordarsi di questo suo supremo dovere, è naturale che trovi ostacoli e impedimenti.

CAPALOZZA. E magari dei ricatti!

ARATA. A sua volta, il progetto riconosce finalmente e tutela anche l'interesse dei genitori affettivi perché, dopo che queste persone hanno potuto affiliarsi il minore loro affidato, non ne potranno essere privati, praticamente se non nell'eventualità che siano sussistiti motivi gravissimi che abbiano impedito al genitore naturale di farsi vivo prima.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è questo il testo della Commissione. Esso non

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 1953

ammette alcuna eccezione. Se ella parla così, parla contro la legge.

ARATA. A me pare che il testo della Commissione sia ancora più semplice. Penso che uno dei meriti del progetto sia appunto quello di impedire che ad un dato momento il genitore naturale non solo tradisca il proprio dovere, ma eserciti veri e propri ricatti. Vorrei accennare ad un caso avvenuto sei o sette mesi fa in provincia di Piacenza, allorché un genitore naturale si è recato in casa di un affiliante per farsi consegnare il minore. Orbene, ad un certo punto quel genitore ha chiesto una somma rilevantissima, ma è bastato che il padre affettivo minacciasse di far denuncia alla procura della Repubblica perché il genitore naturale scomparisse addirittura.

Questo è dunque uno dei meriti principali del progetto: di evitare che un genitore naturale non soltanto si copra della vergogna di non riconoscere la propria creatura e di non pensare ad essa, ma cada anche nell'ignominia del ricatto sul sangue stesso della propria creatura.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. C'è già la tutela.

ARATA. Ho ascoltato poco fa l'onorevole Capalozza, ma mi pare che veri motivi sostanziali di opposizione egli stesso non ne abbia esposti. Ritengo che la Camera compirà un'opera veramente morale se approverà questa proposta di legge. È un passo innanzi. Io vorrei andare molto più innanzi, non sono affatto soddisfatto di questo progetto; io vorrei sacrificare quasi completamente il genitore naturale che non compie il suo dovere entro un termine brevissimo. Ma per il momento mi accontento di questa norma, e penso che si accontenterà anche la Camera prendendo atto e riconoscendo che in sostanza, è, ripeto, un passo innanzi che noi andiamo a fare sulla via non soltanto dell'inciviltà, ma anche del consolidamento del costume morale del nostro paese. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Scalfaro. Ne ha facoltà.

SCALFARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, qualche brevissima osservazione soprattutto dovuta all'intervento dell'onorevole Capalozza e a qualche sua interpretazione che mi limiterò a definire ardita. Vorrei dire in un certo senso che, anche se molto modestamente, potrei rappresentare in quell'articolo 411 quel tale magistrato che deve ad un certo momento esprimere il proprio parere.

Mi consenta, onorevole ministro, con tutta la deferenza per i magistrati, di mantenermi terra terra nella valutazione di questi pareri. Si presume sempre che la legge sia attuata alla perfezione e si presume sempre che il magistrato sia perfettamente edotto delle situazioni attraverso le informazioni che gli vengono dai carabinieri, dalla questura e dai contatti diretti che ha nell'ufficio con i parenti.

Io ricordo certe visite agli uffici giudiziari dei parenti, con i bambini per mano, ai fini di valutare se la tutela proseguiva bene, se i tre anni di affidamento erano andati egregiamente! Si pensa sempre che tutto questo avvenga con una aderenza immediata alla realtà, e speriamo che così sia; ma di fatto non lo è, e non per deficienza del magistrato tale o talaltro, ma per la natura delle cose, per le difficoltà che sono negli atti stessi, per la difficoltà che esiste nel mantenere i contatti immediati che determinano la conoscenza sufficiente nel magistrato ai fini di decidere.

Ora, qui ci troviamo in una situazione particolare. Da una parte la legge. L'onorevole proponente ha esposto la situazione legislativa che noi conosciamo; cioè, l'articolo 411 prevede tutto a garanzia del minore. Questo è indiscutibile, direi che dovrebbe essere indiscusso. Di contro, ci troviamo in una realtà dolorosa che ci viene espressa, e abbiamo sentito la documentazione più che esauriente di tutti i responsabili dei brefotrofi, i quali ci dicono una cosa molto semplice: cioè, non fanno tanto riferimento a delle affiliazioni già verificatesi e all'intervento successivo di un genitore naturale che può determinare, secondo l'articolo 411, l'estinzione dell'affiliazione nell'interesse del minore, ma ci fanno presente una serie neanche catalogabile, neanche numerabile, neanche accertabile di persone che si presentano al direttore del brefotrofo e chiedono un bimbo, e il direttore ha il dovere di far presente quale è la procedura per averlo, quali sono le garanzie per l'avvenire; e spaventate, non soddisfatte, incerte su questa relazione di fatto, queste persone se ne vanno.

Onorevole ministro, a questo punto il problema dovrebbe essere posto — consenta che lo dica un modestissimo magistrato — al di là del codice, su un piano umano. O noi crediamo alle dichiarazioni univoche di tutti i direttori o di pressoché tutti i direttori di brefotrofi, i quali ci dicono di aver visto andarsene una serie di persone che erano venute per chiedere, piene di entusiasmo, un bimbo da allevare per ragioni affettive nella loro casa, o noi non ci

crediamo e dovremmo avere motivi per non crederci.

Ma, se ci crediamo, può un'Assemblea, possono dei professori, dei magistrati, degli scienziati continuare a nascondersi dietro la forma dell'articolo 411 come se fosse la più perfetta? (Vorrei dire che la forma non è mai perfetta, anche se in questo caso dovessi ammettere l'eccezione). Ci possiamo noi nascondere a questo modo, dichiarando che la legge prevede tutto, che non fa una grinza, e quindi che tutto va bene? Faremmo un ragionamento insostenibile e fuori del diritto. Il diritto è soprattutto un rapporto umano. Non si possono chiudere gli occhi dinanzi alle sofferenze che ci vengono sottoposte. La Camera non può dire: ci troviamo di fronte ad un codice che non toccheremo mai, perché qui tutto è previsto, l'interesse del minore è salvaguardato, e sarà il giudice che dovrà motivare se l'affiliazione continua o muore.

Tutto questo che è già perfetto, che è già giuridicamente ineccepibile, lascia tuttavia aperta questa grande strada di sofferenza, che ci viene sottolineata non dai professori di diritto e neanche dai magistrati, ma da chi vede concretamente la tragedia degli esposti, questa categoria di bambini abbandonati, che non trovano chi li vada a prendere. Possiamo noi risolvere un problema di sofferenza con la dichiarazione, molto discutibile, che l'articolo 411, è un bell'articolo? Possiamo noi, con una dichiarazione di «estetica giuridica», affermare che è risolto un problema, che è invece aperto? L'onorevole proponente aveva proposto una soluzione; la Commissione discusse una volta, due, tre, dieci...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Era più logica di questa.

SCALFARO. In Commissione, ogni volta che si trovava una nuova soluzione, qualcuno diceva che la precedente era la più logica. È meglio abbandonare questa strana catena! Qui c'è una famiglia naturale da una parte e una famiglia legale dall'altra. Non si può farisaicamente continuare a sostenere che non è calpestabile un rapporto di sangue, quando non si vogliono considerare le responsabilità, le ragioni delittuose o colpose che hanno motivato l'abbandono di un bimbo. Di fatto, vi è una creatura che è stata abbandonata.

Questa è la prima frattura di un rapporto di sangue, è il primo fatto illecito. Che sia stato determinato in modo consapevole o meno, questa è un'altra cosa. Ma non si può negare a una creatura che non ha fatto nessu-

na domanda in carta da bollo per venire al mondo, il diritto di avere a fianco sua madre e suo padre. Ora questo diritto è stato calpestate, annullato, svilito, annientato da qualcuno; ed è sorto un secondo rapporto. Ne ha parlato l'onorevole Dal Canton proponente; ne ha parlato l'onorevole Arata; ne ha scritto degnissimamente l'onorevole relatore.

Vogliamo vedere come si può tutelare nel miglior modo possibile questo rapporto che è sorto solo nell'interesse del minore? Si chiede, in sostanza, che l'affiliante dia il suo consenso. Il problema non è semplice, senza dubbio. Possono esservi dei ricatti. Ma oggi non ve ne sono? L'onorevole Arata ne ha fatto cenno. Il magistrato sarà lì per vedere se, a un certo momento, un consenso sia stato negato con una motivazione lecita e sufficiente o illecita e delittuosa.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma questo la legge non lo dice. Mottetelo nella legge, e saremo d'accordo.

CONCETTI, *Relatore*. Non occorre.

SCALFARO. La decisione spetta sempre al magistrato, perché il consenso dell'affiliante non nega che la competenza a decidere sia del magistrato. È il magistrato che decide. Egli sarà in grado di vedere se vi è stato un consenso che non aveva alcuna motivazione o addirittura una motivazione inaccettabile. Vi sono, dunque, garanzie sufficienti. Il chiedere che un genitore affettivo, che si è sacrificato nell'assenza di una famiglia naturale, esprima il suo consenso, significa chiedere non dico l'ottimo, ma significa certamente fare un passo innanzi e dimostrare che si fanno i codici o si modificano le leggi vedendo che vi è un mondo che vive, che si agita, che soffre e non vedendo soltanto una legge geometricamente perfetta.

Se la mia modestissima esperienza (la mia toga adesso è appesa ad un chiodo per l'attività politica che me l'ha fatta lasciare là) mi ha insegnato qualcosa, questa è, onorevole ministro, che mai si deve prendere la legge come un feticcio, non fermandosi soprattutto a guardare questo umano patrimonio di amore e di sofferenza. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CONCETTI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzi tutto due premesse, una per spiegazione non richiesta e l'altra per spiegazione richiesta; e pertanto, quindi, parimenti per me doverose.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 1953

La prima è circa la formulazione del testo cosiddetto della Commissione. Mi corre l'obbligo di rettificare che più che della Commissione il testo è degli stessi proponenti, e specialmente della onorevole Dal Canton, la quale ha veramente collaborato o meglio ha lavorato per la stesura definitiva di tale testo e per superare tutte le varie conseguenti e susseguenti opposizioni sorte in Commissione.

La seconda premessa è un chiarimento che io devo all'onorevole Capalozza, il quale si meraviglia di trovare scritto nella mia relazione che «con unanime entusiasmo la Commissione pertanto propone alla Camera l'approvazione della proposta di legge in esame». Potrei seguire l'onorevole Capalozza se ritenessi che la Camera potesse essere tediata con il racconto della cronistoria dei lavori avvenuti nella Commissione.

Come il Governo e tutti i colleghi della Commissione sanno, questa proposta di legge ha subito una infinità di mutamenti e di variazioni, e il testo che doveva essere portato all'Assemblea è venuto continuamente a rinnovarsi, a cambiarsi, dati tutti gli specifici appunti fatti ai singoli progetti.

Devo dare atto all'onorevole Capalozza che egli, a quanto mi risulta (e credò di essere stato sempre presente alla discussione di questa proposta di legge!), per tre volte ha preso la parola contro, in Commissione, facendo ben distinto il suo punto di vista. La prima volta, quando si associò all'onorevole Rocchetti, il quale sosteneva che questa modifica all'articolo 411, di fatto, non significava nulla; era il momento in cui si discuteva di quel periodo compreso fra i tre e i diciotto anni e si diceva: poiché l'affidamento, per altra norma che non si deve cambiare, ha la durata di tre anni, è inutile parlare, anzi è un assurdo parlare di legittimazione prima del compimento dei medesimi tre anni. Successivamente, l'onorevole Capalozza intervenne quando si ventilò e si formulò molto concretamente la proposta di ridurre quell'affidamento a durata minore. E, finalmente, parlò nel Comitato dei nove. Parlò, è vero, mi corre l'obbligo di ricordarlo, onorevole Capalozza — nel giorno in cui noi finalmente abbiamo in Commissione approvato questo testo definitivo che viene portato alla conoscenza e alla decisione dell'Assemblea; ma, onorevole Capalozza, ella mi deve dare atto che non vi è stato nessun deputato di nessuna parte e nemmeno il Governo che abbia affacciato una qualsiasi riserva in quest'ultima fase!

CAPALOZZA. È vero il contrario!

CONCETTI, *Relatore*. Io mi riferisco alla seduta in cui è stato approvato questo testo.

CAPALOZZA. È stato il 16 luglio: ed io ho richiamato il verbale della seduta!

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Quando è stato approvato quel testo?

CONCETTI, *Relatore*. Non ricordo con esattezza. Il 16 luglio parlarono gli onorevoli Arata, Scalfaro, Ferrandi, Capalozza, quindi ancora Ferrandi, poi Guerrieri.

CAPALOZZA. È quello che ho detto io!

CONCETTI, *Relatore*. Io qui chiedo il conforto non solo del Comitato dei nove, ma anche del Presidente della Commissione. Nel l'ultima seduta, quando si approvò questa proposta di legge nell'attuale testo, debbo dichiarare che non furono sollevate obiezioni di sorta, a meno che io non abbia sognato!

CAPALOZZA. Evidentemente, ha sognato! Vi sono i verbali!

CONCETTI, *Relatore*. Nessuno ha alzato la mano contro questo progetto, nessuno ha formulato alcuna riserva.

CAPALOZZA. Ma come! Il 16 luglio...

PRESIDENTE. L'onorevole relatore parla dell'ultima seduta, nel corso della quale fu approvato l'attuale testo.

CAPALOZZA. Sì, e si tratta, appunto, del 16 luglio. Non vi sono state altre sedute successive!

CONCETTI, *Relatore*. Dopo verificheremo i verbali. Ho già riferito chi ha parlato nella seduta del 16 luglio 1952: nessuno, quel giorno si è alzato per dire di essere contrario o di fare una qualsiasi eccezione.

CAPALOZZA. Io sono stato contrario dal primo all'ultimo giorno. E risulta da tutti i verbali delle sedute, di cui ho qui con me le copie esatte!

CONCETTI, *Relatore*. Vedremo dal verbale se è vero che in quella seduta siano state fatte eccezioni.

COSTA. Lasciamo stare, e veniamo alla sostanza!

CONCETTI, *Relatore*. Ha ragione l'onorevole Costa: andiamo alla sostanza, al tema *decidendum*. E il tema *decidendum* è una piccola modifica al secondo comma dell'articolo 411 del codice civile. Non credo, poiché ne è stata data lettura, di avere bisogno di ricordarlo ulteriormente alla Camera.

Gli aspetti di questa modifica possono essere visti e sotto il profilo tecnico e sotto il profilo politico e umano.

Sotto l'aspetto tecnico, mi corre l'obbligo di dire all'onorevole Capalozza che quel terzo punto, che egli ha criticato, della mia relazione (anche se forse lo scritto ha tradito

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 1953

la chiarezza della mia intenzione) non voleva contenere nessuna affermazione estemporanea; voleva ribadire, né più né meno, la tesi che ho assunto nella relazione, e che cioè questa modifica all'articolo 411 nulla innova a quei principi fondamentali che regolano la materia dell'affiliazione. Questo volevo significare; tanto è vero — e ne è riprova — che subito dopo, e precisamente di seguito al numero 4 della mia stessa relazione, io stabilisco la differenza sostanziale che corre tra la legislazione attuale, e cioè tra il secondo comma dell'articolo 411, quale esso è, e la nuova che si vuole introdurre in questo stesso comma.

Nella sostanza, dall'onorevole Capalozza viene osservato che si ostacola il diritto del genitore al riconoscimento. Si parla anche, in una certa specie, di pericolo di ricatto. A questo proposito, ritengo che il pericolo non possa sussistere, o, quanto meno, ritengo che il pericolo del ricatto sia attuale né più né meno di quanto lo sarebbe domani con la norma approvata. Non faccio qui un giudizio di comparazione o di prevalenza. Dico che, ricorrendo un caso di ricatto, dovremmo applicare (o, il giudice dovrebbe applicare) quell'articolo 410, n. 3, che darebbe la possibilità di eliminare quello che assolutamente con questa proposta di legge non ci siamo prefissi di conseguire.

Quali sono, nella sostanza, gli elementi che ci hanno determinato, seguendo quell'afflato veramente umano di cui si è fatto eco or ora l'onorevole Arata, e prima ancora (e dovrei dire da sempre) la onorevole Dal Canton e poi l'onorevole Scalfaro?

Primo: fra la famiglia affettiva e quella naturale che ha abbandonato il figlio, questa famiglia affettiva, una certa tutela giuridica la deve avere? Non vi è dubbio: lo stesso codice, oggi, la riconosce.

È una tutela, però, oggi, allo stato delle cose, che possa dirsi veramente idonea al fine che si prefigge? E cioè: è proprio vero che la tutela che oggi il codice accorda alla famiglia affettiva sia tale da esimere noi dal porci il problema di una maggiore tutela di questa famiglia affettiva? Se questo fosse vero, onorevole ministro, non sarebbero veri tutti quei consensi di cui si è fatta eco la onorevole Dal Canton...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ad una legge diversa...

CONCETTI, *Relatore*. ...ad una legge diversa, onorevole ministro, che, proprio modificando quell'articolo 411, che costituisce il punto capestro, faccia, finalmente e conse-

guentemente, aumentare il numero delle affiliazioni! Questa è la sostanza. Secondo: tra il bimbo e una famiglia — io non parlo più ora della famiglia affettiva o della famiglia naturale — tra il bimbo che è stato abbandonato in un brefotrofo ed una famiglia, quali rapporti corrono? E noi come legislatori e come uomini, soprattutto, quali doveri abbiamo? Vi è una preminenza di diritti, fra quelli del bimbo e quelli di questa famiglia o naturale o affettiva? Onorevole ministro, per me, anche se si tratta di una famiglia naturale, il bimbo, che ha una individualità a sé, che ha i suoi diritti soggettivi inalienabili ed inconfondibili, per questo semplice fatto ha diritti superiori a quelli della famiglia in sé. Se vogliamo, possiamo mettere i diritti individuali a fianco dei diritti di famiglia, per quanto non c'è dubbio che il diritto individuale supera qualunque diritto di famiglia. E allora, quando noi parliamo di «interesse» come nell'articolo 411, quando andiamo a trattare la questione sotto l'aspetto del ricatto, per cui si è contrari a questa legge, di quale «interesse» dobbiamo tener conto? Di quello del bambino. E quale è questo interesse? È lo sviluppo, l'incremento integrale della personalità umana. Che cosa si vuol dire con «interesse»? Si fa riferimento non solo ad una soddisfazione di bisogni, ma anche, e soprattutto, ad una soddisfazione di esigenze di valore trascendentale e di valore spirituale. È in questo senso che io debbo interpretare l'articolo 411. Onde è che di fronte alla mia coscienza, come relatore e come uomo, si è posto il problema: dinanzi ad un bimbo che è stato abbandonato dai genitori ed affidato ad un brefotrofo, il quale a sua volta lo ha affidato a persone per affetto, a persone che hanno un cuore infinitamente grande, che l'hanno preso nelle loro braccia, che gli hanno dato il tepore di una casa, e una certezza per il domani, io domando, qual è l'«interesse» qual è il diritto che si deve tutelare? Non dico l'interesse della famiglia affettiva, dico invece l'interesse del bambino, l'interesse soggettivo di questo bimbo che ha superato lo stato morto di sentirsi solo al margine della vita.

Questa legge, onorevole ministro, ella potrà dire, non servirà per tutti i casi per i quali l'onorevole proponente ha previsto che la legge stessa possa servire. Io potrei osservare che se la legge dovesse servire anche per un solo bambino, io ne sarei felice; uno o mille, non importa, io avrò sempre tutelato un «interesse», la dignità di una persona umana, avrò sempre tutelato un essere che

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 1953

ha diritto alla vita! (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il fatto che tutti gli onorevoli colleghi che hanno parlato a favore di questa proposta di legge si siano rivolti principalmente al ministro, mi fa pensare che essi credano che io sia radicalmente contrario alla legge. Il che non è, e non è non perché io non sia sensibile all'unanime entusiasmo della Commissione, ma perché io ritengo che a qualche cosa questa legge possa servire attraverso opportuni temperamenti. Si è fatta una questione di umanità; ma quando parlavano gli onorevoli Scalfaro e Arata, a me pareva di scorgere nelle loro parole una umanità domenicana, intransigente, anzi feroce; umanità che si sente per il bimbo, umanità che si sente per gli affilianti, ma umanità che si nega in tutti i casi al genitore naturale. È contro questo che io mi schiero, e perciò chiedo che la legge sia approvata con opportuni temperamenti.

Intendiamoci bene; quest'ultimo testo (di cui è stata redattrice la onorevole Dal Canton, la quale quindi ha proceduto ad un'affiliazione) è completamente diverso da quella proposta originariamente presentata: e se quella originaria poteva eliminare certi inconvenienti, quest'ultimo testo non li elimina che in misura molto limitata.

Quando la onorevole Dal Canton ha letto diverse lettere di direttori di brefotrofi, ci ha fatto presente che la preoccupazione della persona o delle persone che intendono affilare un bambino non comincia con la possibilità del ritiro del figlio dopo il terzo anno, ma si estende anche alla possibilità del ritiro prima del terzo anno. A questo grave pericolo la proposta di legge nel suo attuale testo non provvede più. Mentre il testo originario impediva gli effetti del riconoscimento anche durante il periodo dell'affidamento, il testo redatto dalla Commissione è efficace soltanto dal terzo anno in poi. Ora, quale è la curva dei riconoscimenti dei fanciulli abbandonati? Anzitutto si deve notare con un certo compiacimento che il numero dei bambini esposti è continuamente in diminuzione, cioè è in aumento il numero delle madri che tengono presso di sé i loro bambini. Comunque, per prendere un esempio, si sono avuti, per 532 bambini esposti nel brefotrofo di Roma nel 1948, 89 riconoscimenti entro il primo anno, 57 fra il primo e il secondo, 32 fra il secondo e il terzo, 11

fra il terzo e il quarto, e 3 fra il quarto e il quinto. Quindi il pericolo di vedersi sottrarre il figlio da parte degli affilianti è in proporzione di almeno 12 ad uno fino al terzo anno. Ed allora, mentre la proposta di legge Dal Canton si poteva ritenere largamente operante ai suoi fini, il testo modificato non opera più in larga misura, come l'onorevole Dal Canton, con il suo senso di umanità e di comprensione femminile, voleva che operasse. Il testo attuale rappresenta soltanto un piccolo rimedio per quello che sarebbe un gran male. Dico « sarebbe un gran male » perché anche sulla questione dell'80 per cento non sono d'accordo con l'onorevole Dal Canton.

In Italia — secondo i dati dell'Istituto di statistica — le affiliazioni negli ultimi anni sono state 2.800. L'onorevole Dal Canton ha citato il numero dei figli illegittimi. Gran parte di questi sono riconosciuti, per cui non vi è la possibilità di trovare quell'80 per cento abbandonato nei brefotrofi. Ad ogni modo il suo ragionamento sarebbe esatto se fossimo certi che tutte le domande di questo 80 per cento di genitori saranno accolte. Se si presentasse un affiliante in un brefotrofo in cui è ricoverato un solo bambino e gli si dicesse che quel bambino può essere richiesto domani dai propri genitori, e l'affiliante si allontana deluso e questo accade per ottanta giorni di fila, è evidente che siamo in presenza di ottanta richieste, ma il bambino abbandonato rimane sempre uno solo. Non è detto — in altri termini — che tutte le richieste pervenute avrebbero trovato il loro accoglimento; certe non avrebbero potuto trovare accoglimento perché se i primi fossero stati in condizioni di ritirare il figlio, gli altri non avrebbero trovato più alcun bimbo da affilare.

Quindi il dato 80 per cento è enormemente fallace: e il fenomeno forse non è un fenomeno grave: è un fenomeno, comunque, al quale la legge non pone rimedio che in parte, per la semplice ragione che oggi il maggior pericolo per gli affilianti è rappresentato dal ritiro durante il periodo dell'affidamento, al quale la legge non provvede, perché provvede solo per i figli che sono stati affiliati. (*Interruzione del deputato Dal Canton Maria Pia*).

Questo premesso, qual è l'effetto di questa legge? È di spogliare totalmente il genitore che procede al riconoscimento di ogni possibilità di riavere il proprio figlio. Ed è contro questo che io ho presentato un emendamento, che prevede la possibilità di intervento da parte del giudice. L'emendamento dice: « Salvo che ricorrano gravissimi motivi ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 1953

Io ho più fiducia nei magistrati di quanto non l'abbia l'onorevole Scalfaro. Anche la mia toga è attaccata al chiodo, ma è molto più vecchia della sua, onorevole Scalfaro, sicché io ho una esperienza maggiore di vita giudiziaria. E i casi in cui vi può essere un genitore che per legittimi motivi ha ritardato a riconoscere il proprio figlio non sono così infrequenti. (*Interruzione del deputato Arata*). Onorevole Arata, discutiamo in base a cose concrete. Secondo il testo del provvedimento, l'affiliazione continua. E quale è la possibilità che rimane? È quella della revoca. Da chi può essere chiesta la revoca? Secondo l'articolo 410, può essere chiesta da tutti tranne che dal genitore naturale. Ed è naturale che la legge provveda così, perché siccome per il sistema della legge automaticamente, o per lo meno con pronuncia del giudice, il riconoscimento produce l'estinzione dell'affiliazione non vi era motivo di considerare la revoca della affiliazione ad istanza del genitore.

Quale è allora il rimedio che rimane il giorno in cui si presenta una povera donna che per ragioni umanissime e degne di rispetto chiede il riconoscimento del proprio figlio? Per quale ragione dobbiamo dire a questa donna, che non si può presumere (ma questa è invece la vostra tesi) *iuris et de iure*, senza ammettere nessuna prova contraria, che sia stata una madre inumana, che ha respinto il proprio figlio, dobbiamo dirle — ripeto — di aspettare la maggiore età della sua creatura per vedere che cosa succederà?

Questo è ciò che, secondo me, vi è di inumano in questa proposta umanissima, e che bisogna correggere, riaprendo la via alla valutazione del magistrato.

Bisogna avere fiducia nei magistrati. Vi saranno dei giudici — e sono pochi — non molto scrupolosi, ma vi sono anche quelli di coscienza, e noi dobbiamo avere l'avvertenza di scegliere quelli che hanno un maggior senso di responsabilità.

SCALFARO. Ma non sono, di fatto, nella situazione di poter conoscere a fondo le condizioni del minore.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Lo sono, solo se hanno la pazienza di indagare e di approfondire le cose e, se ciò non crediamo, dovremmo sopprimere anche il comma precedente.

Per questi motivi, mentre non ho nulla in contrario a che la proposta di legge sia approvata, sia pure introducendo una modifica nel codice civile che sarebbe opportuno

non introdurre, invito la Camera ad approvare l'emendamento da me proposto e cioè che all'articolo si aggiungano le seguenti parole: «salvo che ricorrano gravissimi motivi».

CONCETTI, *Relatore*. Onorevole ministro, quale è la differenza tra la formula da lei proposta, «salvo che ricorrano gravissimi motivi» e quella del numero 3° dell'articolo 410, «quando ricorrano gravi motivi»?

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. La mia formulazione tutela ancor più l'affiliazione, per la semplice ragione che il provvedimento di revoca, essendo sempre grave nei confronti dell'affiliante, deve essere preso con un certo riguardo per l'affiliante stesso. D'altra parte, come ho già detto, nell'articolo 410 non è dato alcun potere al genitore di chiedere la revoca. Ad ogni modo, è bene essere chiari, perché non so, domani, un giudice quale interpretazione potrebbe dare. E, per essere chiaro, ripeto che la divergenza fra noi consiste nell'impostazione. Secondo la sua tesi — onorevole relatore — al genitore che riconosce non spetta alcun diritto; e questo, secondo me, è ingiusto e inumano. Noi, uomini coi capelli bianchi, calvi, vediamo le cose con molto maggior senso di comprensione.

SCALFARO. Forse che l'atteggiamento del genitore non è stato ingiusto ed inumano?

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Quando non sia stato giustificato! Questo è il punto, questa è la valutazione che deve essere fatta.

Noi non possiamo giudicare senza conoscere le cause che hanno determinato quello atteggiamento; non possiamo gettare senz'altro una pietra contro costoro. Non possiamo stabilire una presunzione di colpa in un genitore: non è giusto, perché l'esperienza che noi tutti abbiamo della vita ci insegna che i casi possono essere infiniti.

Desidero fare proprio a lei, onorevole Scalfaro, il caso della figlia di un magistrato. Che cosa può fare la figlia di un magistrato fino a quando il padre è in servizio, se non nascondere, soffrendo in silenzio per anni, piangendo per anni, la sua maternità? E non è, forse, umano che chieda di riconoscere il figlio e riaverlo il giorno in cui non dovrà più aver riguardi per il suo genitore, e per la posizione del suo genitore?

ARATA. Sono queste convenzioni che dobbiamo impedire!

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione sull'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo?

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 1953

CONCETTI, *Relatore*. La Commissione si era posta questo problema e aveva creduto di ritenerlo risolto con la applicazione del n. 3 dell'articolo 410, dove si parla appunto di quei « gravi motivi ». Né si ravvisa come si possa ritenere non applicabile questo articolo 410 quando anche quel genitore, a cui da parte dell'affiliante si neghi il diritto alla patria potestà, può senz'altro ricorrere a quell'istituto che ha operato l'affidamento e quindi far intervenire il giudice tutelare, se del caso.

Ora, tutto questo sembrava a noi tanto tranquillo che non ritenevamo assolutamente ammissibile l'introduzione di altra norma, che in fondo ricondurrebbe il tema alla confusione della proposta iniziale: perché tutte le volte che noi ammettiamo nel 411 una possibilità condizionata all'esistenza di gravi o gravissimo motivi, non abbiamo modificato l'articolo 411 e non abbiamo fatto altro che ribadire il principio che esiste nel secondo comma dell'articolo stesso. Tuttavia, vista questa insistenza del ministro, ci rimettiamo al giudizio della Camera, non venendo meno alla nostra iniziale posizione.

PRESIDENTE. Poiché taluno potrebbe condizionare il voto all'assunzione dell'emendamento proposto dal Governo, voteremo prima questa aggiunta, e poi il comma relativo.

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo, nel senso di aggiungere al testo della Commissione la seguente frase: «salvo che ricorrano gravissimi motivi».

(È approvato).

Pongo in votazione il testo della Commissione:

« Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 411 del codice civile, è aggiunto il seguente:

L'affiliazione non può tuttavia essere dichiarata estinta senza il consenso dell'affiliante nel caso di riconoscimento di un minore che sia stato affiliato a seguito di affidamento da parte di un istituto di pubblica assistenza ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

Per la composizione di una Commissione speciale.

PAJETTA GIULIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIULIANO. Signor Presidente, l'onorevole Riccardo Lombardi ebbe a sollevare in aula la questione della composizione della Commissione speciale per l'esame del disegno di legge di ratifica del trattato C. E. D., di cui chiese un allargamento. La stessa questione fu sollevata in Commissione, ed il presidente Ambrosini assicurò che ne avrebbe trattato con lei, osservando che la questione era di sua esclusiva competenza. Mi permetto chiedere se, in proposito, sia intervenuta qualche sua decisione, essendovi motivi validi per la richiesta che ci siamo permessi di avanzare.

PRESIDENTE. Io non avrei alcuna obiezione di principio ad accogliere la richiesta, ma riterrei che in questo caso l'allargamento non sia opportuno. Comprenderei la richiesta se si trattasse di una legge da discutere in sede legislativa, ma per una Commissione che deve fare un esame di carattere istruttorio, dovendo il disegno di legge essere sottoposto ad un'ampia discussione da parte dell'Assemblea, non ravviso l'opportunità dell'aumento del numero dei commissari. Tuttavia, se si insistesse, potrei aderire aumentando il numero da 21 a 25.

PAJETTA GIULIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIULIANO. Ella sa, signor Presidente, che si tratta di esaminare un documento estremamente complesso e presentato col nome di tredici ministri. In altre parole, il trattato coinvolge la competenza di tutte le Commissioni parlamentari, mentre per il numero ristretto dei commissari parecchi gruppi, relativamente ad alcune materie, non sono affatto rappresentati nella Commissione speciale.

È vero, d'altra parte, che si tratta di un lavoro esclusivamente istruttorio, ma ella mi insegna, signor Presidente, che, per istruire seriamente un disegno di legge di quella natura, la Commissione deve disporre di elementi competenti ad esaminarne e a valutarne tutti gli aspetti. Per questo insisto nella richiesta.

PRESIDENTE. Dato il carattere del lavoro della Commissione, questa tanto più alacramente potrebbe condurlo a termine quanto più ragionevolmente ristretto fosse il numero dei commissari. Appunto per l'importanza del disegno di legge, io ho composto una Commissione di 21 elementi e non di 13 o 15 come sarebbe stato possibile. Ciononostante, data l'insistenza dell'onorevole Giuliano Pajetta, accoglierò la richiesta aggiungendo altri 4 de-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 1953

putati e portando così il numero dei componenti la Commissione da 21 a 25.

PAJETTA GIULIANO. La ringrazio, signor Presidente.

Per la discussione di una proposta di legge.

TONENGO. Chiedo di parlare.

PRESINENTE. Ne ha facoltà.

TONENGO. Signor Presidente, io ho presentato una proposta di legge relativa al piantamento dei pioppeti. Poiché essa è già

in stato di relazione, le sarei grato se la facesse discutere con sollecitudine.

PRESIDENTE. Vedrò se è possibile porla all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

La seduta termina alle 20,15.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI